This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

WIDENER LIBRARY
HX G9LQ -

Fr 1570.65

Harvard College Library

GIFT OF

HARRY NELSON GAY

(A.M. 1896)

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

BOUND JUL 25 1914

Digitized by Google

2 Fr 1570.65

TRATTATO
E
CONVENZIONI
CONCHIUSE
FRA
LA FRANCIA
E
LE POTENZE ALLEATE.

Digitized by Google

Digitized by Google

TRATTATO
E
CONVENZIONI
CONCHIUSE
FRA
LA FRANCIA
E
LE POTENZE ALLEATE
LI 20 NOVEMBRE 1815.

ceduto dal trattato di Parigi del 30 *Maggio* 1814, *ed aggiuntivi il trattato fatto fra la Gran Bretagna e la Russia degli* 8 *Novembre detto anno relativo alle Isole Jonie, ed il discorso del Duca di Richelieu fatto alla Camera dei Pari di Francia li* 25 *Novembre* 1815.

NAPOLI 1816.

RESSO RAFFAELE RAIMONDI.
Con permesso.

Digitized by Google

Fr 1570.65

Harvard College Library
Jan 15, 1918.
Gift of
Harry N Gay.

BOUND JUL 25 1914

Digitized by Google

TRATTATO DI PACE

CONCHIUSO

FRA LA FRANCIA

E

LE POTENZE ALLEATE

sottoscritto a Parigi il 30 *Maggio* 1814.

In nome della santissima e indivisibile Trinità.

S. M. l' Imperatore d' Austria, Re d' Ungheria e di Boemia, ed i suoi Alleati da una parte, e S. M. il Re di Francia e di Navarra dall' altra parte, essendo animati d' un eguale desiderio di metter fine alle lunghe agitazioni dell' Europa ed alle sciagure dei popoli con una pace solida, fondata sopra una giusta ripartizione di forze tra le Potenze, e portante nelle sue stipulazioni la guarentigia della sua durata; e S. M. l' Imperatore d' Austria, Re d' Ungheria e di Boemia e i suoi alleati non volendo più nulla esigere dalla Francia (essendosi oggidì riposta sotto il paterno governo dei suoi Re) ella offre per tal modo all' Europa un pegno di sicurezza e di stabilità. E però, le dette LL. MM. hanno nominato dei plenipotenziarj per discuttere, stabilire e segnare un trattato di pace e d' amicizia, cioè;

S. M. l' Imperatore d' Austria, Re d' Unghe-

Digitized by Google

ria e di Boemia, il sig. Clemente Venceslao Lotario, Principe di Metternich-Winnebourg Ochsenhausen, cavaliere dell'ordine del Toson d'oro, gran croce dell'ordine di S. Stefano, grand'aquila della legion d'onore, cavaliere degli ordini di S. Andrea, di S. Alessandro Newski e di quello di S Anna della prima classe di Russia, cavaliere gran croce degli ordini dell'aquila nera e dell'aquila rossa di Prussia, gran croce dell'ordine di S. Giuseppe di Virtzburgo, cavaliere dell'ordine di S. Uberto di Baviera, di quello dell'aquila d'oro di Vurtemberga e di parecchi altri, ciambellano, consigliere intimo attuale, ministro di Stato delle conferenze e delle relazioni estere; ed il sig. Giovanni Filippo, conte di Stadion-Thannhausen e Warthausen, cavaliere dell'ordine del Toson d'oro, gran croce dell'ordine di S. Stefano, cavaliere degli ordini di S. Andrea e di S. Alessandro Newsky, e gran croce di quello di S. Anna della prima classe di Russia, cavaliere gran croce degli ordini dell'aquila nera e dell'aquila rossa di Prussia, ciambellano, consigliere intimo attuale, ministro di Stato e delle conferenze;

E S. M. il Re di Francia e di Navarra, il sig. Carlo Maurizio Talleyrand-Perigord, Principe di Benevento, grand'aquila della legion d'onore, gran croce dell'ordine di Leopoldo d'Austria, cavaliere dell'ordine di S. Andrea di Russia, cavaliere dell'aquila nera e dell'aquila rossa di Prussia, e suo ministro e segretario di Stato degli affari esteri.

I quali, dopo d'aver cambiate le loro plenipotenze trovate in buona e debita forma, sono convenuti degli articoli seguenti:

Digitized by Google

ART. 1.

Vi sarà, a contare dal giorno d'oggi, pace ed amicizia fra S. M., l'Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria e di Boemia, ed i suoi alleati da una parte, e S. M. il Re di Francia e di Navarra dall'altra parte, loro eredi e successori, loro Stati e sudditi respettivi, a perpetuità.

Le alte parti contraenti impiegheranno tutte le loro cure onde mantenere non solamente fra esse, ma ben anche, per quanto da loro dipende, fra tutti gli Stati dell'Europa, la buona armonia ed intelligenza sì necessarie al di lei riposo.

ART. 2.

Il regno di Francia conserva l'integrità de' suoi confini, tai quali esistevano all'epoca del primo gennajo 1792. Esso riceverà inoltre un aumento di territorio compreso nella linea di demarcazione stabilita dall'articolo seguente:

ART. 3.

Dalla parte del Belgio, della Germania e dell'Italia, l'antica frontiera come esisteva al primo gennajo dell'anno 1792, sarà ristabilita, incominciando dal mare dal Nord fra Dunkerque e Nieuport, sino al Mediterraneo fra Cagnes e Nizza, colle seguenti rettificazioni:

1.° Nel dipartimento di Jemappes, i cantoni di Dour, Merbes-le-Chateau, Beaumont e Chimay resteranno alla Francia; la linea di

Digitized by Google

demarcazione passerà, là dove essa tocca il cantone di Dour, fra questo cantone e quelli di Boussu e Paturage, come pure più lungi fra quello di Merbes le-Chateau e quelli di Eireh e di Thuin.

2.° Nel dipartimento di Sambra e Mosa, i cantoni di Walcourt, Florennes, Beauraing e Gedinne apparterranno alla Francia; la demarcazione quand'essa tocca questo dipartimento, seguirà la linea che separa i cantoni precitati dal dipartimento di Jemappes e dal resto di quello di Sambra e Mosa.

3.° Nel dipartimento della Mosella, la nuova demarcazione, là dove si allontana dall'antica, sarà formata da una linea da tirarsi da Ferle fino a Fremersdorff, e da quella che separa il cantone di Tholey dal resto del dipartimento della Mosella.

4.° Nel dipartimento della Sarra, i cantoni di Saarbruck e d'Arneval rimarranno alla Francia, del pari che la porzione di quello di Lebach ch'è situata al mezzodì d'una linea da tirarsi lungo i confini dei villaggi di Herchenbach, Ueberhofen, Milsbach ed Hall (lasciando questi differenti siti fuori della frontiera francese) fino al punto ove, presso a Querselle (che appartiene alla Francia) la linea che separa i cantoni d'Arneval e d'Ottwiler, tocca quella che separa i cantoni d'Arneval e Labach. La frontiera da quella banda sarà formata dalla linea designata qui appresso, e poscia da quella che separa il cantone d'Arneval da quelle di Bliescastel.

5.° Avendo la fortezza di Landau formato prima dell'anno 1792 un punto isolato nella Germania, la Francia conserva al di là delle

Digitized by Google

sue frontiere, una parte de' dipartimenti del Mont-Tonnere e del Basso Reno, per uuire la fortezza di Landau ed il suo raggio al resto del regno. La nuova demarcazione partendo da punto, ove presso ad Ober-Steinbach (che rimane fuori de' confini della Francia), la frontiera fra il dipartimento della Mosella e quello del Mont-Tonnerre tocca il dipartimento del Basso Reno, seguirà la linea che separa i cantoni di Weissemburg e di Bergzabern (dalla parte della Francia) dai cantoni di Pirmasens, Dahn ed Anweiler (dalla parte della Germania) fino al punto ove questi limiti, presso al villaggio di Vollmersheim, toccano l'antico raggio della Fortezza di Landau. Da questo raggio, che rimane tal qual era nel 1792, la nuova frontiera seguirà il ramo del fiume della Queich che, abbandonando il detto raggio presso a Queichheim (che resta alla Francia), passa vicino ai villaggi di Merlenheim, Knittelsheim e Belheim (che rimangono egualmente francesi), fino al Reno il quale continuerà in seguito a formare il confine della Francia e della Germania.

In quanto al Reno, il *Thalweg* costituirà il confine, in guisa però che i cambiamenti, cui andrà soggetto col tratto successivo il corso di questo fiume, non avranno per l'avvenire nessun effetto sulla proprietà delle isole che vi si trovano: lo stato di possesso di queste isole sarà ristabilito tal quale esisteva all'epoca della segnatura del trattato di Lunéville.

6.° Nel dipartimento del Doubs la frontiera sarà rettificata, in modo ch'essa incontri al di sotto della Ranconnière presso a Locle e seguiti la cresta del Jura fra il Cerneux-Pé-

Digitized by Google

gnignot ed il villaggio di Fontenelles fino
una sommità del Jura situata a circa 7
8m. piedi al nord-ouest dal villaggio del
Brevine; ov' essa ricaderà nell' antico confi
della Francia.

7.° Nel dipartimento del Lemano, le fro
tiere fra il territorio francese, il paese
Vaud e le differenti porzioni del territor
della repubblica di Ginevra (che farà par
della Svizzera) restano le medesime com' er
no avanti all' incorporazione di Ginevra al
Francia. Ma il cantone di Franey, quello
S. Julien, ad eccezione della parte situata
nord d' una linea da tirarsi dal punto ove
fiume della Loire entra vicino a Chaucy, n
territorio ginevrino, lungo i confini di Ses
guin, Lacouex e Sesmeuve, che resteranno
fuor de' limiti della Francia, il cantone
Reiginer, tranne la porzione che trovasi all
est d' una linea che segue i confini della Mu
raz, Bussy, Pers e Cornier, che saranno fuor
dei limiti francesi, ed il cantone della Ro
che, ad eccezione dei luoghi chiamati la Ro
che, ed Armanoy co' loro distretti, rimarran
no alla Francia. La frontiera seguirà i limiti
di questi differenti cantoni e le linee che se
parano le porzioni che restano alla Francia da
quelle ch' ella non conserva.

8.° Nel dipartimento del Mont-Blanc, l
Francia acquista la vice prefettura di Cham
bery (ad eccezione de' cantoni dello spedal
di S. Pietro d' Albigny, della Rocchetta e d
Mommelliano) e la vice prefettura d' Annecy
(ad eccezione della parte del cantone di Fa
verges, situata all' est d' una linea che pass
fra Ourechai se e Marlens della parte dell

Digitized by Google

Francia, e Marthod, ed Ugine dalla parte opposta, e che segue poscia la cresta delle montagne sino alla frontiera del cantone di Thones): questa linea, col limite de' cantoni menzionati, formerà da questa parte la nuova frontiera.

Dalla parte de' Pirenei, le frontiere rimangono tali e quali erano fra i due regni di Francia e di Spagna all'epoca del 1 gennajo 1792, e verrà in seguito nominata una commissione mista per parte delle due corone, onde stabilirne la demarcazione finale.

La Francia rinunzia a tutti i diritti di sovranità, di supremazia e di possesso sopra tutti i paesi e distretti, città e luoghi qualunque situati fuori della frontiera sopra descritta, essendo però il principato di Monaco rimesso ne' rapporti in cui trovavasi avanti il 1 gennajo 1792.

Le corti alleate assicurano alla Francia il possesso del principato di Avignone, della contea di Venosino, della contea di Montbeliard e di tutti i distretti che appartennero altre volte alla Germania, compresi nella frontiera sopra indicata, comunque sieno stati incorporati alla Francia avanti o dopo il 1 gennajo 1792.

Le Potenze si riservano reciprocamente l'intiera facoltà di fortificare quei punti dei loro Stati che giudicheranno convenienti per la loro sicurezza.

Per evitare qualunque lesione di proprietà particolari, e mettere al coperto, giusta i principj più liberali, i beni degli individui domiciliati sulle frontiere, saranno nominati, da ciascuno degli Stati limitrofi della Fran-

Digitized by Google

cia, de' commissarj per procedere, unitamente con dei commissarj francesi, alla delimitazione de' paesi respettivi.

Subito che sarà terminato il lavoro de' commissarj, verranno stese delle carte segnate dai commissarj respettivi, e collocati de' pali, che comproveranno i limiti reciproci.

ART. 4.

Per assicurare le comunicazioni della città di Ginevra con altre parti del territorio della Svizzera situate sul lago, la Francia acconsente che l'uso della strada per Versoy sia comune ai due paesi. I governi respettivi s'intenderanno all'amichevole sui mezzi di prevenire il contrabbando e di regolare il corso delle poste e la manutenzione della strada.

ART. 5.

La navigazione sul Reno, dal punto ov'esso diventa navigabile, fino al mare, e reciprocamente, sarà libera, di modo che non possa essere interdetta a nessuno; ed il futuro congresso si occuperà de' principj, secondo i quali si potranno regolare i diritti da riscuotere dagli Stati situati sul detto fiume, nel modo più eguale e più favorevole al commercio di tutte le nazioni.

Sarà parimente esaminato e deciso, nel futuro congresso, in qual maniera, per facilitare le comunicazioni fra i popoli, e renderli sempre meno stranieri gli uni agli altri, potrà la disposizione suddetta essere egualmente estesa a tutti gli altri fiumi i quali nel loro

Digitized by Google

corso navigabile separano od attraversano diversi Stati.

ART. 6.

L'Olanda, posta sotto la sovranità della casa d'Orange, riceverà un aumento di territorio. Il titolo e l'esercizio della sovranità non vi potranno in verun caso appartenere a nessun principe che abbia o che sia chiamato ad avere una corona straniera.

Gli Stati della Germania saranno indipendenti ed uniti da un vincolo federativo.

La Svizzera indipendente continuerà a governarsi da sè medesima.

L'Italia, fuor de' limiti de' paesi che ritorneranno all'Austria, sarà composta di Stati sovrani.

ART. 7.

L'isola di Malta e le sue dipendenze apparterranno in tutta proprietà e sovranità a S. M. Britannica.

ART. 8.

S. M. Britannica, stipulando per sè e pe' suoi Alleati, si obbliga di restituire a S. M. Cristianissima, ne' termini che saranno qui appresso stabiliti, le colonie, pesche, fianchi e stabilimenti d'ogni genere che possedeva la Francia al 1 gennajo 1792 ne' mari o sui continenti dell'America, dell'Africa e dell'Asia, ad eccezione però delle isole di Tabago e di S. Lucia, e dell'isola di Francia e delle sue

Digitized by Google

dipendenze, specialmente Rodrigue e le Seichelles, le quali S. M. Christianissima cede in tutta proprietà e sovranità a S. M. B.; come pure ad eccezione della porzione di S. Domingo ceduta alla Francia colla pace di Basilea, e che S. M. Cristianissima retrocede a S. M. Cattolica in tutta proprietà e sovranità.

ART. 9.

S. M. il Re di Svezia e di Norvegia, in conseguenza d' accordi presi co' suoi alleati, e per l' esecuzione dell' articolo precedente, acconsente che l' isola della Guadalupa sia restituita a S. M. Cristianissima, e cede tutti i dritti ch' egli può avere su quell' isola.

ART. 10.

S. M. fedelissima, in conseguenza d' accordi presi co' suoi alleati, e per l' esecuzione dell' articolo 8.° si obbliga a restituire a S. M. Cristianissima, nel termine qui appresso determinato, la Guiana francese, tal quale esisteva al 1 gennajo 1792.

L' effetto della stipulazione qui sopra essendo quello di far rivivere la contestazione esistente a quell' epoca per riguardo ai confini, è convenuto che una tale contestazione sarà terminata per mezzo d' un accomodamento amichevole fra le due corti, sotto la mediazione di S. M. Britannica.

Digitized by Google

ART. 11.

Le piazze ed i forti esistenti nelle colonie e negli stabilimenti che debbonsi restituire a S. M. Cristianissima, in virtù degli articoli 8 y e 10, saranno consegnati nello stato in cui si troveranno al momento della segnatura del presente trattato.

ART. 12.

S. M. B. si obbliga di far godere a' sudditi di S. M. Cristianissima, relativamente al commercio ed alla sicurezza delle loro persone e proprietà, dentro i confini della sovranità britannica sul continente delle Indie, le medesime facilitazioni, privilegi e protezione che sono al presente o che saranno accordati alle nazioni più favorite. S. M. Cristianissima, dal canto suo, non avendo nulla maggiormente a cuore, quanto la perpetuità della pace fra le due corone di Francia e d' Inghilterra, e volendo contribuire, per quanto da essa dipende ad allontanare, fin d' ora, dai rapporti dei due popoli ciò che potrebbe un giorno alterare la buona intelligenza reciproca, si obbliga a non fare alcun' opera di fortificazione negli stabilimenti che le debbono essere restituiti, e che sono situati ne' limiti della sovranità britannica sul continente delle Indie, ed a non mettere in questi stabilimenti che il numero di truppe necessarie pel mantenimento della polizia.

Digitized by Google

ART. 13.

In quanto al diritto di pesca de' francesi sul gran banco di Terra Nuova, sulle coste dell'isola di questo nome, delle isole adjacenti, e nel golfo di S. Lorenzo, sarà rimesso il tutto sul medesimo piede come nel 1792.

ART. 14.

Le colonie, banchi e stabilimenti, che debbono essere restituiti a S. M. Cristianissima da S. M. Britannica o da' suoi alleati, saranno consegnati, cioè: quelli che sono ne' mari del Nord o ne' mari e sui continenti dell'America e dell'Africa, entro tre mesi; e quelli che sono al di là del Capo di Buona Speranza, entro sei mesi dopo la ratificazione del presente trattato.

ART. 15.

Essendosi le alte parti contraenti riservate coll'articolo 4 della convensione del 23 aprile p. p., di regolare, nel presente trattato di pace definitiva, la sorte degli arsenali e dei vascelli di guerra armati e non armati che trovansi nelle piazze marittime cedute dalla Francia in esecuzione dell'articolo 2 della detta convenzione, resta convenuto che i detti vascelli e bastimenti di guerra armati e non armati, come pure l'artiglieria navale, e le munizioni navali e tutti i materiali di costruzione e d'armamento saranno divisi tra la Francia ed i paesi ove sono situate le piazze nella proporzione di due terzi per la Franci

Digitized by Google

e d' un terzo per le potenze, alle quali apparterranno le dette piazze. Saranno considerati come materiali e divisi come tali, nella proporzione qui sopra enunziata, dopo d' essere stati demoliti, i vascelli e bastimenti in costruzione che non fossero in istato d' esser messi in mare sei settimane dopo la segnatura del presente trattato.

Saranno nominati de' commissarj d' ambe le parti per istabilire la divisione e stenderne l' inventario, e verranno dati de' passaporti o de' salvacondotti dalle Potenze alleate per assicurare il ritorno in Francia degli operaj, genti di mare ed impiegati francesi. Non sono compresi nelle stipulazioni suddette i vascelli ed arseriali esistenti nelle piazze marittime che fossero cadute in potere degli alleati anteriormente al 23 aprile, nè i vascelli ed arsenali che appartenevano all' Olanda, e specialmente la flotta del Texel.

Il governo francese si obbliga di ritirare o di far vendere tutto ciò che gli apparterrà in forza delle stipulazioni qui sopra enunziate nello spazio di tre mesi dopo l' effettuata divisione.

D' ora innanzi il porto d' Anversa sarà unicamente un porto di commercio.

ART. 16.

Le alte parti contraenti, volendo mettere e far mettere in piena dimenticanza le scissure che agitarono l' Europa, dichiarano e promettono che, ne' paesi restituiti e ceduti in virtù del presente trattato, nessun individuo, di qualunque classe e condizione si sia, non

Digitized by Google

potrà essere perseguitato, molestato o turbato nella sua persona o nella sua proprietà sotto verun pretesto, od a cagione della sua condotta od opinione politica, o del suo attaccamento sia ad alcune delle parti contraenti, sia a governi che hanno cessato di esistere o per qualunque altra ragione, se non se pei debiti contratti verso individui, o per atti posteriori al presente trattato.

ART. 17.

In tutti i paesi che debbono o dovranno cambiar di padroni, tanto in virtù del presente trattato, quanto in virtù degli analoghi accomodamenti che debbonsi fare, verrà accordato agli abitanti natii e stranieri, di qualunque condizione e nazione si sieno, uno spazio di sei anni, a contare dal cambio delle ratifiche, per disporre, se lo giudicheranno conveniente, delle loro proprietà acquistate, sia avanti sia dopo la guerra attuale, e di ritirarsi in quel paese che piacerà loro di scegliere.

ART. 18.

Le Potenze alleate, volendo dare a S. M. Cristianissima una nuova testimonianza del loro desiderio di far iscomparire, per quanto dipende da esse, le conseguenze dell'epoca di sventura sì felicemente terminata colla presente pace, rinunziano alla totalità delle somme che i governi hanno a reclamare dalla Francia in ragione di contratti, somministrazioni od anticipazioni qualunque fatte al go-

Digitized by Google

verno francese nelle differenti guerre ch' ebbero luogo dopo il 1792.

S. M. Cristianissima, dal canto suo, rinunzia a qualunque richiamo che ella far potrebbe contro le Potenze alleate pe' medesimi titoli. In esecuzione di questi articoli, le alte parti contraenti si obbligano di consegnarsi mutuamente tutti i titoli, obblighi e documenti che hanno relazione ai crediti, a cui esse hanno reciprocamente rinunziato.

ART. 19.

Il governo francese si obbliga di far liquidare e pagare le somme, di cui si trovasse altronde debitore in paesi fuori del suo territorio in virtù di contratti o d'altri obblighi formali passati fra individui o stabilimenti privati e le autorità francesi, tanto per somministrazioni, quanto in ragione d'obblighi legali.

ART. 20.

Le alte parti contraenti nomineranno, immediatamente dopo il cambio delle ratifiche del presente trattato, de' commissarj per regolare e dar mano all'esecuzione del complesso delle disposizioni contenute negli articoli 18 e 19.

I commissarj s'occuperanno dell'esame de'reclami di cui trattasi nell'articolo precedente, della liquidazione delle somme richiamate, e del modo con cui il governo francese procurerà di pagarle. Saranno essi parimente incaricati della consegna de' titoli, obblighi e do-

Digitized by Google

cumenti relativi a crediti, a cui le alte parti contraenti rinunziano reciprocamente, in guisa che la ratificazione del risultato del loro lavoro compirà questa reciproca rinunzia.

ART. 21.

I debiti specialmente ipotecati nella loro origine sui paesi che cessano d'appartenere alla Francia, o contratti per la loro amministrazione interna, resteranno a carico di questi medesimi paesi. In conseguenza sarà tenuto conto al governo francese, a datare dal 22 dicembre 1813, di quelli fra i detti debiti che furono convertiti in iscrizioni sul gran libro del debito pubblico di Francia. I titoli di tutti quelli che sono stati preparati per l'iscrizione, e che non sono ancora stati inscritti, saranno rimessi al governo dei paesi respettivi. Gli Stati di tutti questi debiti saranno stesi e determinati da una commissione mista.

ART. 22.

Il governo Francese resterà incaricato, dal canto suo, del rimborso di tutte le somme versate dai sudditi de' paesi sopra mentovati nelle casse francesi, sia a titolo di cauzione, di depositi o di consegna. Parimenti i sudditi francesi, servitori dei detti paesi, che versarono delle somme a titolo di cauzione, depositi o consegne ne' loro erarj respettivi, saranno fedelmente rimborsati.

Digitized by Google

ART. 23.

I titolari di cariche soggette a cauzione, che non maneggiano danari, saranno rimborsati cogli interessi fino al totale pagamento a Parigi, per quinto e per anno a contare dalla data del presente trattato.

Per riguardo a quelli che sono contabili, questo rimborso comincerà, al più tardi, sei mesi dopo la presentazione dei loro conti, eccettuato il solo caso di malversazione. Una copia dell' ultimo conto sarà rimessa al governo del loro paese per servirgli d' indicazione e di epoca di data.

ART. 24.

I depositi giudiziarj e le consegne fatte nella cassa di ammortizzazione, in esecuzione della legge del 28 nevoso anno 13 (18 gennajo 1805), e che appartengono ad abitatori dei paesi che la Francia cessa di possedere, saranno rimessi nel termine d' un anno, a contare dal cambio delle ratifiche del presente trattato, nelle mani delle autorità dei detti paesi, ad eccezione di quelli fra gli accennati depositi e consegne che interessano sudditi francesi, nel qual caso resteranno nella cassa d' ammortizzazione per non essere rimessi, che sulle giustificazioni risultanti dalle decisioni delle autorità competenti.

ART. 25.

I fondi depositati dai comuni e stabilimenti

Digitized by Google

pubblici nella cassa di servizio e nella cassa d'ammortizzazione, od in qualunque altra cassa del governo, verranno loro rimborsati per quinto, d'anno in anno, a contare dalla data del presente trattato, sotto la deduzione delle anticipazioni che fossero loro fatte, e salve le opposizioni regolari fatte sopra questi fondi da creditori dei detti comuni e dei detti stabilimenti pubblici.

ART. 26.

A datare dal 1 gennajo 1814, il governo francese cessa d'essere incaricato del pagamento di qualunque pensione civile, militare ed ecclesiastica, soldo di ritiro ed emolumento di riforma a qualunque individuo che trovasi non essere più suddito francese.

ART. 27.

I demanj nazionali acquistati a titolo oneroso da sudditi francesi negli ex-dipartimenti del Belgio, della riva sinistra del Reno e delle Alpi, fuori degli antichi limiti della Francia, si sono e restano garantiti agli acquistatori.

ART. 28.

L'abolizione de' diritti d'albinaggio, di retratto, ed altri della medesima natura ne' paesi che l'hanno reciprocamente stipulata colla Francia, o che erano stati antecedentemente aggregati ad essa, è espressamente mantenuta.

Digitized by Google

ART. 29.

Il governo francese s'impegna di far restituire gli obblighi ed altri titoli che fossero stati sequestrati nelle province occupate dagli eserciti o dalle amministrazioni francesi, e nel caso che non se ne potesse effettuare la restituzione, questi obblighi e titoli sono e rimangono annullati.

ART. 30.

Le somme che saranno dovute per tutti i lavori di pub lica utilità non ancora terminati, o terminati posteriormente al 31 dicembre 1812 sul Reno, e ne' dipartimenti segregati dalla Francia in virtù del presente trattato, passeranno a carico de' futuri possessori del territorio; e saranno liquidati dalla commissione incaricata della liquidazione dei debiti de' paesi.

ART. 31.

Gli archivj, carte, disegni e documenti qualunque, appartenenti ai paesi ceduti, o concernenti la loro amministrazione, saranno fedelmente restituiti nel medesimo tempo che lo sarà il paese, ovvero, se ciò fosse impossibile, in un termine che non potrà essere di più di sei mesi, dopo la consegna de' paesi medesimi. Questa stipulazione è applicabile agli archivj, carte e piante che potessero essere state portate via ne' paesi momentaneamente occupati dai differenti eserciti.

Digitized by Google

ART. 32.

Nel termine di due mesi, tutte le Potenze che furono impegnate nella presente guerra, manderanno de' plenipotenziarj a Vienna per regolare in un congresso generale gli accomodamenti che debbono compiere le disposizioni del presente trattato.

ART. 33.

Il presente trattato sarà ratificato, e le ratifiche ne saranno cambiate nello spazio di quindici giorni, e più presto se è possibile.

In fede di che i plenipotenziarj rispettivi l'hanno segnato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Parigi il 30 maggio, l'anno di grazia mille ottocento quattordici

Firmati.

(L. S.) *Il Principe di Metternick.*
(L. S.) *Il Conte di Stadion.*
(L. S.) *Il Principe di Benevento.*

Articolo addizionale al trattato coll' Austria.

Le alte parti contraenti, volendo cancellare tutte le tracce de' tristi avvenimenti che gravitarono sui loro popoli, sono convenute d'annullare esplicitamente gli effetti dei trattati del 1805 e del 1809, per quanto a ciò che non sono annullati di fatto col presente trattato. In conseguenza di questa determinazione, S. M. Cristianissima promette che i

Digitized by Google

ecreti fatti contro sudditi francesi o riputati ancesi, essendo o essendo stati al servizio i S. M. I. e R. A., resteranno senza effet-, del pari che le sentenze che potranno es:re pronunziate in esecuzione di questi de-reti.

Il presente articolo addizionale avrà la me-esima forza e valore come se fosse inserito arola per parola nel trattato patente di que-to giorno. Sarà esso ratificato, e le ratifiche e saranno cambiate nel medesimo tempo.

In fede di che, i plenipotenziarj respettivi hanno segnato e vi hanno apposto il sigillo elle loro armi.

Fatto a Parigi il 30 maggio, l'anno di gra-ia mille ottocento quattordici.

Firmati.

(L. S.) *Il Principe di Metternich.*
(L. S.) *Il Conte di Stadion.*
(L. S.) *Il Principe di Benevento.*

Articolo addizionale al trattato colla Russia.

Essendo il Ducato di Varsavia sotto l'amministrazione d'un consiglio provvisorio, stabilito dalla Russia sino dal momento in cui l'occuparono le sue armi, le due alte parti contraenti convennero di nominare immediatamente una commissione speciale composta d'un numero eguale di commissarj da una parte e dall'altra i quali saranno incaricati dell'esa-

Digitized by Google

me e liquidazione di tutti gli affari relati
alle reciproche pretensioni.

Il presente articolo addizionale avrà la for
za medesima che se fosse stato inserito, paro
la per parola, nel trattato di questo giorno
Sarà ratificato e se ne cambieranno le ratifi
che contemporaneamente. In fede di, che'
respettivi commissarj l'hanno sottoscritto e v
apposero i loro sigilli.

Fatto a Parigi, il 30 maggio, l'anno d
Cristo 1814.

(L. S.) *Sottoscritto il Principe di Benevento.*
(L. S.) *Sottoscritto Andrea Conte di Rasoumoffski.*
(L. S.) *Sottoscritto Carlo Roberto Conte di Nesselrode*

Articolo addizionale al trattato colla Gran Bretagn

ART. I.

S. M. Cristianissima essendo interamente d
accordo con S. M. Britannica, nell'avversio
ne per un commercio condannato da' princi
e dalla giustizia naturale, e da' lumi de' temp
in cui viviamo, s'impegna di unire nel futu
ro congresso tutti i suoi sforzi a quelli di S.M.
Britannica, onde ottenere che tutte le Potenze
cristiane pronunzino l'abolizione della tratt
de' Negri, in modo che tale tratta abbia
cessare universalmente, come cesserà defini
tivamente ed in tutti i casi per parte della
Francia entro lo spazio di cinque anni, e che
inoltre durante tale spazio di tempo nessun
trafficante di schiavi ne possa introdurre o

Digitized by Google

vendere altrove che nelle colonie di quegli Stati de' quali è suddito.

ART. 2.

Il governo Britannico ed il governo Francese nomineranno al più presto de' commissarj per liquidare le loro spese reciproche pel mantenimento de' prigionieri di guerra, onde venire al modo d'estinzione per l'eccedenza che spetterà all'una e all'altra delle due Potenze.

ART. 3.

I prigionieri di guerra respettivi dovranno soddisfare innanzi la loro partenza dal luogo ove sono detenuti, ai debiti particolari che potessero avere contratti o dare per lo meno un sicuro mallevadore.

ART. 4.

Sarà accordato da una parte e dall'altra di levare il sequestro, appena ratificato il presente trattato di pace, da tutti i fondi, rendite, crediti ed altri effetti qualunque delle alte parti contraenti, o de' sudditi loro.

Gli stessi commissarj indicati all'articolo 2. si occuperanno dell'esame e della liquidazione de' reclami de' sudditi di S. M. Britannica, verso il governo francese, pel valore de' beni mobili o immobili indebitamente confiscati dalle autorità francesi, non che per la perdita totale, o per quella de' loro crediti, od altre

Digitized by Google

proprietà indebitamente trattenute sotto sequestro dall' anno 1792.

La Francia s' impegna su questo articolo di trattare i sudditi inglesi colla giustizia medesima colla quale lo furono i sudditi francesi in Inghilterra, ed il governo inglese, desiderando concorrere per parte alla sua nuova dimostrazione che le Potenze alleate vollero dare a S. M. Cristianissima del loro desiderio di cancellare ogni conseguenza dei tempi più tristi sì felicemente terminati colla presente pace, s' impegna per parte sua a rinunziare, tosto che sarà stata resa compiuta giustizia ai suoi sudditi, alla totale eccedenza che risultasse in suo favore, relativamente al mantenimento de' prigionieri di guerra, di modo che la ratifica delle operazioni de' commissarj summentovati ed il pagamento delle somme, non che la restituzione degli effetti che saranno giudicati d' appartenenza di S. M. Britannica, serviranno di piena riconferma della sua rinunzia.

Le dette alte parti contraenti, desiderando stabilire delle più amichevoli relazioni tra i loro sudditi respettivi, si riservano e permettono d'intendersi e convenire, al più presto, nei loro commerciali interessi, con intenzione di promovere ed accrescere la prosperità de' loro Stati respettivi.

I presenti articoli addizionali avranno la forza medesima che se fossero stati inseriti, parola per parola, nell' odierno trattato, saranno ratificati, e se ne cangieranno le ratifiche contemporaneamente. In fede di che i respettivi plenipotenziarj sottoscrissero ed opposero i loro sigilli.

Digitized by Google

Fatto a Parigi il 30 maggio l'anno di Cristo 1814.

(L. S.) *Sottoscritto il Principe di Benevento.*
(L. S.) *Sottoscritto Castlereagh.*
(L. S.) *Sottoscritto Aberdeen.*
(L. S.) *Sottoscritto Cathcart.*
(L. S.) *Sottoscritto Carlo Stewart, luogotenente generale.*

Articolo addizionale al trattato colla Prussia.

Sebbene il trattato di pace conchiuso a Basilea il dì 5 aprile 1795, quello di Tilsitt del 9 luglio 1807, la convenzione di Parigi del 20 settembre 1808, non che le convenzioni tutte ed atti qualunque conchiusi dopo la pace di di Basilea fra la Prussia, e la Francia, sieno già annullati di fatto nel presente trattato, le alte parti contraenti giudicarono non pertanto opportune dichiarare di nel nuovo appostamente che i detti trattati cessano d'essere obbligatorj per tutti i loro articoli tanto palesi che segreti, e che rinunziano vicendevolmente ad ogni diritto e si liberano da ogni obbligo che si potrebbe indurre da quelli.

S. M. Cristianissima promette che i decreti emanati contro sudditi francesi o riputati tali, che fossero o fossero stati al servizio di S. M. Prussiana, rimarranno inseguiti, non che le sentenze che potessero essere state pronunziate in esecuzione di tali decreti.

Digitized by Google

Il presente articolo addizionale avrà la stessa forza e valore che se fosse stato inserito parola per parola, nel trattato di quest'oggi Sarà ratificato e le ratifiche ne saranno cangiate contemporaneamente. In fede di che i respettivi plenipotenziarj lo segnarono e vi apposero i loro sigilli.

Fatto a Parigi, il 30 maggio l'anno di Cristo 1814.

(L. S.) *Sottoscritto il Principe di Benevento.*
(L. S.) *Sottoscritto Carlo Augusto Barone d' Hardemberg.*
(L. S.) *Sottoscritto Carlo Guglielmo Barone d' Humboldt.*

Digitized by Google

Vienna, 2 *Dicembre*

TRATTATO PRINCIPALE

FRA

LE POTENZE ALLEATE

E

LA FRANCIA

Conchiuso a Parigi il 20 *Novembre* 1815.

Le Potenze alleate, avendo coi loro sforzi uniti e col buono successo delle loro armi, preservato la Francia e l'Europa dallo sconvolgimento ond'erano minacciate stante l'ultimo tentativo fatto da Napoleone Bonaparte, e il sistema rivoluzionario riprodotto in Francia per mandare ad effetto un tale attentato;

Avendo oggidì comune con S.M. Cristianissima la brama di consolidare, mediante l'inviolabile mantenimento della regia autorità, e la restituzione della Carta costituzionale, l'ordine delle cose felicemente ristabilito in Francia, come pure quella di far rinascere tra la Francia e i suoi vicini quelle relazioni di fiducia e benevolenza reciproca che i funesti effetti della rivoluzione e del sistema di conquista avevano per tanto tempo intorbidate;

Persuase che non sarebbe possibile di conse-

Digitized by Google

guire questo ultimo scopo se non ee mediante un accordo atto ad assicurar loro giusti compensi pel passato, e solide guarentigie per l' l' avvenire;

Esse si sono fatte a disaminare, d' accordo con S. M. il Re di Francia, i mezzi atti a mandare ad effetto un tale aggiustamento, ed avendo riconosciuto che il compenso dovuto alle Potenze non poteva essere nè tutto territoriale, nè tutto pecuniario, senza ledere all' uno o all'altro degli interessi essenziali della Francia; e che sarebbe cosa più conveniente il combinare i due mezzi di compenso, in modo tale da antivenire questi due inconvenienti; le LL. MM. II. e RR. hanno adottata questa base per le loro attuali transazioni; e trovandosi parimente d' accordo per riguardo a quella di conservare per un dato tempo nelle province di frontiera della Francia un certo numero di truppe alleate, hanno convenuto fra loro di raccogliere in un trattato definitivo le varie disposizioni fondate su queste basi.

Con tale mira e a tale effetto; S. M. il Re di Francia e di Navarra da una parte, e S. M. l' Imperatore d' Austria, Re d' Ungheria e di Boemia, per sè e pe' suoi alleati, dall' altra parte, hanno nominato i loro plenipotenziarj per discutere, stabilire e firmare il detto trattato definitivo, cioè;

S. M. l' Imperator d' Austria, Re d' Ungheria e Boemia, il sig. Clemente Viceslao Lotario Principe di Metternich Vinneborgo Ochsenhansen, cavaliere del Toson d' oro, gran croce dell' Ordine reale di S. Stefano d' Ungheria, cavaliere dell' Ordine di S. Andrea, e di

Digitized by Google

uelli di S. Alessandro Newski e di S. Anna di rima classe, grancroce della Legion d'onore, avaliere degli ordini dell' Elefante, dell' Anunziata, dell' Aquila Nera e dell' Aquila Rossa, de' Serafini, di S. Giuseppe di Toscana, li S. U erto; dell' Aquila d' oro di Virtemberga, della Fedeltà di Baden, di S. Giovanni li Gerusalemme, ecc. ecc.; cancelliere dell'Orline militare di Maria Teresa, curatore della l. Accademia delle belle arti, ciambellano, conigliere intimo attuale di S. M. l' Imperator l' Austria, Re d' Ungheria e Boemia, ministro di Stato e delle conferenze, o ministro delle relazioni estere;

Ed il sig. barone Giovanni Filippo di Wessemberg grancroce dell' Ordine reale di S. Stefano d' Ungheria, cavaliere dell' Ordine de' SS. Maurizio e Lazzaro di Sardegna, dell' Aquila rossa di Prussia, dell' Ordine della corona di Baviera, di quello di S. Giuseppe di Toscana, della Fedeltà di Baden, ciambellano e consigliere intimo attuale di S. M. l' Imperator d' Austria Re d' Ungheria e di Boemia.

E S. M. il Re di Francia e Navarra, il sig. Armando Emanuele du Plessis Richelieu, duca di Richelieu, cavaliere dell' Ordine reale e militare di S. Luigi, e degli ordini russi di S. Alessandro Newsky, di S. Valdimiro e di S. Giorgio, Pari di Francia, primo gentiluomo della Camera di S. M. Cristianissima, suo ministro segretario di Stato per le relazioni estere, e presidente del consiglio de' ministri;

I quali, dopo d' avere cambiate le loro plenipotenze, trovate in buona e debita forma, hanno firmato i seguenti articoli:

Digitized by Google

ART. 1.

Le frontiere della Francia saranno quelle del 1790, tranne le modificazioni reciproche che si ritrovano indicate nell'articolo presente:

1.° Sulle frontiere del nord, la linea di demarcazione resterà tale quale era stata stabilita col trattato di Parigi, fino di contro a Quievrain; di là seguirà essa gli antichi confini delle pronince belgiche, dell'ex-vescovado di Liegi e del ducato di Bouillon, come trovavansi nel 1790, lasciando i territorj racchiusi (*enclavès*) Philippeville e Mariemborgo colle piazze di questo nome, come anche tutto il ducato di Bouillon, fuori delle frontiere della Francia; da Villiers presso Orval (sui confini del dipartimento delle Ardenne e del granducato Luxemborgo) fino a Perle, sulla gran strada che mette da Thionville a Treveri, la linea resterà com'era stata designata col trattato di Parigi. Da Perle passerà essa per Launsdorf, Walwich, Schardef, Niederveiling, Pellweiler, restando tutti questi luoghi co' loro circondarj alla Francia, fino ad Houwre; e di là seguirà gli antichi confini del paese di Sarrebruk, lasciando Sarrelouis ed il corso della Sarra co' luoghi situati alla destra della linea su designata e i loro circondarj fuori de' confini francesi. Da' confini del paese di Sarrebruck, la linea di demarcazione sarà quella stessa che separa attualmente i dipartimenti della Mosella e del Basso Reno dall'Alemagna fino alla Lauter, la quale servirà in avvenire di frontiera sino alla sua foce nel Reno. Tutto il territorio sulla sinistra della Lauter,

Digitized by Google

compresavi Landau, farà parte dell'Alemagna. La città di Weissemborgo, divisa da questo fiume, resterà tutta intiera alla Francia, con un raggio non eccedente mille tese sulla riva sinistra, e che sarà determinato più particolarmente da' commissarj che saranno incaricati della prossima demarcazione.

2.° Partendo dalla foce della Lauter, lungo i dipartimenti del Basso Reno dell' Alto Reno, del Doubs, del Jura, fino al cantone di Vaud, le frontiere resteranno come sono state stabilite dal trattato di Parigi. Il *thalweg* del Reno formerà la demarcazione tra la Francia e gli Stati di Germania: ma la proprietà delle isole, tal quale sarà stabilita in seguito d' una nuova ricognizione del corso del detto fiume, sarà inalterabile, qualunque siano i cangiamenti cui coll' andar del tempo il corso di questo fiume potesse soggiacere. Si nomineranno reciprocamente dalle alte parti contraenti de' commissarj, entro il termine di tre mesi, per procedere alla suddetta ricognizione. Una metà del ponte fra Strasborgo e Kehl apparterrà alla Francia, e l'altra metà al granducato di Baden.

3.° Ad oggetto di stabilire una commicazione diretta fra il cantone di Ginevra e la Svizzera, la parte del paese di Gex, limitata all' est dal lago Lemano, al mezzodì dal territorio del cantone di Ginevra, al nord da quello del cantone di Vaud, all' ouest dal corso della Versoix e da una linea che racchiude i comuni di Collex-Bossy e di Meyrin, lasciando il comune di Ferney alla Francia, sarà ceduta alla confederazione svizzera, per essere unita al

Digitized by Google

cantone di Ginevra. La linea delle dogane francesi sarà stabilita all'ouest del Jura, in maniera tale che tutto il paese di Gex sia fuori della detta linea.

4.° Dalle frontiere del cantone di Ginevra fino al Mediterraneo, la linea di demarcazione sarà quella che nel 1790 separava la Francia dalla Savoja e dalla contea di Nizza. Le relazioni ristabilite dal trattato di Parigi del 1814 tra la Francia ed il principato di Monaco cesseranno per sempre, e le medesime relazioni esisteranno fra questo principato e S. M. il Re di Sardegna.

5.° Tutti i territorj o distretti racchiusi (*enclavés*) fra i confini del territorio francese, quali sono stati determinati coll' articolo presente, resteranno uniti alla Francia.

6.° Le alte parti contraenti nomineranno, entro il termine di tre mesi dopo la sottoscrizione del presente trattato, dei commissarj per regolare tutto ciò che ha rapporto alla demarcazione de' paesi dall' una e dall' altra parte; e sì tosto che il lavoro di questi commissarj sarà terminato, si faranno delle carte e si pianteranno de' limiti che stabiliranno i confini respettivi.

ART. 2.

Le piazze e i distretti che, secondo l'articolo precedente, più non de bono far parte del territorio francese, saranno rimessi a disposizione delle Potenze alleate entro il termine stabilito dall' articolo 5 della convenzione militare annessa al presente trattato; e S. M. il Re

Digitized by Google

di Francia rinunzia in perpetuo, per sè e per i suoi eredi e successori, al diritto di sovranità e di proprietà ch' egli ha esercitato fino a questo punto sulle dette piazze e sui detti distretti.

ART. 3.

Le fortificazioni d' Uninga essendo state costantemente un oggetto d' inquietudine per la città di Basilea, le alte parti contraenti, per dare alla confederazione svizzera una prova novella della loro benevolenza e sollecitudine, sono convenute tra di loro di far demolire le fortificazioni d' Uninga; ed il governo francese si obbliga, per lo stesso motivo, a non ristabilirle in nessun tempo ed a non sostituirvi altre fortificazioni, ad una distanza minore di tre leghe dalla città di Basilea.

La neutralità della Svizzera sarà estesa al territorio che giace al nord d' una linea che partendo da Ugine, compresavi questa città al mezzogiorno del lago d' Annecy, passi per Faverge fino a Lecheraine, e di là al lago di Bourget sino al Rodano, nella stessa maniera ch' essa fu estesa alle provincie dello Sciablese e di Faucigny, coll' articolo 92 dell' atto finale del congresso di Vienna.

ART. 4.

La parte pecuniaria dell' indennizzazione da darsi dalla Francia alle Potenze alleate è stabilita nella somma di 700 milioni di franchi. Il modo, i termini e le guarentigie del paga-

Digitized by Google

mento di questa somma sono regolati con una convenzione particolare che avrà l'eguale forza e valore come se fosse testualmente inserita nel presente trattato.

ART. 5.

Siccome lo stato d'inquietudine e di turbolenza che, dopo tante scosse violente, e principalmente dopo l'ultima catastrofe, debbe tuttora risentire la Francia a malgrado delle intenzioni paterne del suo Re e i vantaggi assicurati dalla carta costituzionale a tutte le classi de' suoi sudditi, esige, per sicurezza degli Stati vicini, alcune misure di precauzione e di guarentigia temporaria, così si è creduto indispensabile di far occupare, durante un dato tempo, da un corpo di truppe alleate, alcune posizioni militare lungo le frontiere della Francia, sotto l'espressa riserva che questa occupazione non porterà nessun pregiudizio alla sovranità di S. M. Cristianissima, nè allo stato di possesso nella maniera ch'esso fu riconosciuto e confermato col presente trattato.

Il numero di queste truppe non oltrepasserà 150m. uomini. Il comandante in capo di quest' esercito sarà nominato dalle Potenze alleate.

Questo corpo d'esercito occuperà le piazze di Condè, Valenciennes, Bouchain, Cambrai, Quesnoy, Maubeuge, Landrecies, Avesnes, Rocroy, Givet con Charlemont, Mèzierès, Sedan, Montmery Thionville, Longwy, Bitsche e la testa di ponte del Fort-Louis.

Dovendo il mantenimento dell'esercito destinato a questo servizio essere fornito dalla

Digitized by Google

Francia, una convenzione speciale regolerà tutto ciò che può aver rapporto a quest' oggetto. Questa convenzione, che avrà l' eguale forza e valore come se fosse testualmente inserita nel trattato presente, regolerà nella stessa maniera le relazioni dell' esercito d' occupazione colle autorità civili e militari del paese.

Il *maximum* della durata della detta occupazione militare è stabilito a cinque anni; potrà essa aver fine avanti questo termine, se a capo di tre anni i Sovrani alleati, dopo d' avere, di concerto con S. M. il Re di Francia, esaminato maturamente la situazione e gl' interessi reciproci, e i progressi del ristabilimento dell' ordine e della tranquillità in Francia, saranno d' accordo a riconoscere che i motivi di questa disposizione siano cessati; ma, qualunque sia il risultato di questa deliberazione, tutte le piazze e posizioni occupate dalle truppe alleate, allo spirare de' cinque anni, saranno sgombrate senz' altro ritardo, e rimesse a S. M. Cristianissima ed a' suoi eredi e successori.

ART. 6.

Le truppe straniere, ad eccezione di quelle che faranno parte dell' esercito d' occupazione sgombreranno il territorio francese entro i termini stabiliti dall' art. 5 della convenzione militare annessa al trattato presente.

Digitized by Google

ART. 7.

In tutti i paesi che cangeranno di padrone, tanto in virtù del presente trattato, quanto delle disposizioni che si daranno in conseguenza di esso, sarà accordato dagli abitanti, naturali e stranieri, di qualunque condizione e nazione siano essi, uno spazio di 6 anni, a datare dalla scadenza delle ratifiche, per disporre, qualora lo credano conveniente, delle loro proprietà, e ritirarsi in quel paese che piacerà loro di scegliere.

ART. 8.

Tutte le disposizioni del trattato di Parigi del 30 maggio 1814, relative ai paesi ceduti con questo trattato, si applicheranno ugualmente ai differenti territorj e distretti ceduti col presente trattato.

ART. 9.

Le alte parti contraenti, essendosi fatte presentare i varj reclami risultanti per fatto della non seguita esecuzione degli articoli 19 e seguenti del trattato del 30 maggio 1814, come anche degli articoli addizionali dello stesso trattato firmato fra la Gran Bretagna e la Francia, bramando rendere più efficaci le disposizioni enunciate in detti articoli, ed avendo a tale effetto determinata, con due separate convenzioni, la condotta da tenersi da una parte e dall'altra per l'intiera esecuzione degli articoli su menzionati, le dette due con-

Digitized by Google

venzioni, tali quali trovansi annesse al trattato presente, avranno la stessa forza e lo stesso valore, come se vi fossero testualmente inserite.

ART. 10.

Tutti i prigionieri fatti durante ostilità, come pure tutti gli ostaggi che possono essere stati presi o dati, verranno restituiti entro il più breve spazio di tempo possibile. Lo stesso avrà luogo per riguardo ai prigionieri fatti anteriormente al trattato del 30 maggio 1814, e che non saranno per anco restituiti.

ART. 11.

Il trattato di Parigi del 30 maggio 1814, come anche l'atto finale del Congresso di Vienna, del 9 giugno 1815, sono confermati e mantenuti in tutte quelle loro disposizioni che non sono state modificate dalle clausole del trattato presente.

ART. 12.

Il trattato presente, insieme colle convenzioni annessevi, sarà ratificato in un solo atto, e le ratifiche ne saranno cambiate nel termine di tre mesi, o più presto se sarà possibile.

In fede di che, i respettivi plenipotenziarj lo hanno firmato, e vi hanno opposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Parigi il 20 novembre dell'anno di Nostro Signore 1815.

Firmati, *Principe Metternich*; *Carlo Wessemberg*; *Richelieu*.

Digitized by Google

Articolo addizionale.

Essendo che le alte Potenze contraenti bramano sinceramente di veder effettuate le disposizioni delle quali si sono occupate al Congresso di Vienna per riguardo all' assoluta ed universale abolizione della tratta de' Negri d' Africa, ed avendo già ciascuna di esse ne' proprj Stati, proibito senza restrizione alle loro colonie e sudditi, di prender parte qualunque in simil traffico, s' impegnano esse ad unire di bel nuovo i loro sforzi per assicurare il buon esito definitivo de' principj che hanno proclamati nella dichiarazione del 4 febbrajo 1815, ed a concertare, senza perdita di tempo, per mezzo de' loro ministri alle Corti di Londra e Parigi, le disposizioni più efficaci per conseguire l' intiera e definitiva abolizione di un commercio sì odioso e sì altamente riprovato dalle leggi della religione e della natura.

Il presente articolo addizionale avrà la stessa forza e lo stesso valore come se fosse inserito, parola, per parola, nel trattato di quest' oggi. Esso pure sarà compreso nella ratifica de suddetto trattato.

In fede di che i plenipotenziarj respettivi lo hanno firmato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Parigi il 20 novembre dell' anno di N. S. 1815.

Firmati, Principe Metternich; barone Wessenberg; Richelieu.

Digitized by Google

A norma dell'art. 2 del trattato su esposto, e dell'art. 9 della convenzione militare annessavi, la fortezza di Landau debb' essere consegnata all' Austria dieci giorni dopo la firma del medesimo, cioè il 1 del mese corrente, ed il corpo del T. M. Wimpfen è destinato a prenderne possesso a nome di S. M. I.

Vienna 3 *dicembre*.

Convenzioni addizionali annesse al trattato principale conchiuso il 20 *novembre* 1815 *a Parigi fra le Potenze alleate e la Francia*.

I. *Convenzione conchiusa in conformità dell' articolo* 5 *del trattato principale, e relativa all' occupazione d'una linea militare in Francia, per parte d' un esercito alleato*.

ART. 1.

La composizione dell' esercito di 150m. uomini che in virtù dell'art. 5. del trattato di questo giorno, debbe occupare una linea militare lungo le frontiere della Francia, la forza e la natura de' contingenti da somministrarsi da ciascuna Potenza, come anche la scelta de' generali che comanderanno le dette truppe, saranno determinate da' Sovrani alleati.

ART. 2.

Quest' esercito sarà mantenuto dal governo francese, nella seguente maniera:

L' alloggio, le legna da fuoco, i lumi, l

Digitized by Google

viveri e i foraggi saranno somministrati in natura. Si è convenuto che il numero totale delle razioni non potrà mai sorpassare il numero di 200m. per gli uomini, e quello di 50m. pei cavalli, e ch' esse saranno rilasciate secondo la tariffa annessa alla presente convenzione,

Per quello che concerne il soldo, l'equipaggiamento, l'abbigliamento e gli altri oggetti accessorj, il governo francese farà fronte a questa spesa mediante il pagamento d'una somma di 50 milioni di franchi all'anno, pagabile in danaro di mese in mese, a datare del primo dicembre 1815, fra le mani de' commissarj alleati. Le Potenze alleate però, onde concorrere, per quanto si può, a tutto ciò che possa soddisfare S. M. il Re di Francia ed alleviare i suoi sudditi, acconsentano che pel primo anno non siano loro pagati che 30 milioni di franchi sul soldo, da rimborsarsi negli anni consecutivi dell' occupazione.

ART. 3.

La Francia incaricasi ugualmente di provvedere al mantenimento delle fortificazioni e degli edifizj militari e d'amministrazione civile, come anche all' armamento ed approvvigionamento delle piazze, che in virtù dell' articolo 5 del trattato di questo giorno, debbono restare a titolo di deposito, in potere delle truppe alleate.

Questi diversi servizj, pei quali si prenderanno le norme a tenore de' principj adottati dall' amministrazione francese della guerra, si

Digitized by Google

anno sopra la domanda che ne sarà indiriz-
a al governo francese dal comandante in
o delle truppe alleate, col quale si con-
rrà d'una maniera di verificare i bisogni e
avori propri a rimuovere ogni difficoltà; e
adempiere l'oggetto di questa stipulazione
una maniera che sia d'uguale soddisfazione
l' interessi delle parti respettive.
Il governo francese darà per assicurare i
versi servizj enunziati in questo e nel pre-
dente articolo, le disposizioni ch'egli cre-
rà più efficaci, ed a questo riguardo andrà
accordo col generale in capo delle truppe
leate.

ART. 4.

Conforme all'art. 5 del trattato principale,
linea militare che occuperanno le truppe
leate, si estenderà lungo le frontiere che
parano i dipartimenti del Pas-de-Calais, del
ord, delle Ardenne, della Mosa, della Mo-
lla, del Basso Reno e dell'Alto Reno, dal-
interno della Francia. Oltracciò si è conve-
uto che nè le truppe alleate nè le francesi
ccuperanno (qualora ciò non accada per ra-
oni particolari e di comune accordo) i ter-
tori e distretti seguenti, cioè: nel dipartì-
ento de la Somme, tutto il paese al nord di
uel fiume, da Ham sino alla sua foce nel
are; in quello dell'Asine, i distretti di S.
uentin, Vervins e Laon; in quello della
arna, quelli di Rheims, Saint-Menehould e
itry; in quello dell'Alta Marna, quelli di
. Dizier e Joinville; in quello della Meurthe,

Digitized by Google

quelli di Toul, Dieuze, Sarrebourg e Ei
mont; in quello dei Voghesi, quelli di
Diez, Bruyères e Remiremont, il distrett
di Lura nel dipartimento dell' Alta Saon
e quello di S. Ippolito nel dipartimento d
Doubs.

Non ostante l' occupazione per parte deg
Alleati della porzione di territorio stabili
dal trattato principale e dalla convenzion
presente, S. M. Cristianissima potrà mant
nere, nelle città situate nel territorio occu
pato, delle guarnigioni, il cui numero n
sorpassi quello che viene determinata dalla
numerazioni seguente:

A Calais, 1000 uomini; a Gravelines, 50
a Bergues 500; a Saint-Omer, 1500; a Be
thune, 500; a Montreuil, 500; a Hesdin
250; a Ardres, 150; a Aire, 500; a Arras
1000, a Boulogne, 300; a Saint-Venant, 30
a Lille, 3000; a Dunkerque e suoi forti
1000; a Douai e forte de Scarpe, 1000;
Verdun, 500; a Metz, 3000; a Lauterbourg
200; a Weissenbourg, 150; a Lichtenberg
150; a Petit-Pierre, 100; a Phalsbourg, 600;
Strasbourg, 3000; a Schelestadt, 1000; a Neuf
Brisach e fort Mortier 1000; a Bèfort, 1000

Debbesi però intendere bene che il mate
riale del genio e dell' artiglieria, come anch
gli oggetti d'armamento che non appartengon
propr amente alle suddette piazze, ne saran
ritirati e trasportati in que' luoghi cui il go
verno francese crederà convenienti; perch
questi luoghi siano fuori della linea occupat
dalle truppe alleate, e dei distretti in cui s

Digitized by Google

convenuto di non lasciare nè truppe alleate
truppe francesi:

Qualora il comandante in capo degli esen-
i alleati fosse informato di qualche con-
vvenzione alle stipulazioni summenzionate,
li indirizzerà i suoi riclami, per questo ri-
ardo, al governo francese, il quale si ob-
ga a fare giustizia.

Essendo attualmente le piazze soprannomi-
te senza guernigione, il governo francese
trà farvi entrare, sì tosto che lo crederà
nveniente, il numero di truppe che si è
ibilito, avvisandone però anticipatamente il
mandante in capo delle truppe alleate, ond'
itare ogni difficoltà e ritardo che le truppe
ncesi potrebbero soffrire nella loro marcia.

ART. 5.

Il comando militare, in tutta l'estensione
dipartimenti che saranno occupati dalle
ppe alleate, apparterrà al generale in capo
lle dette truppe; ben inteso però ch'esso
n si estenderà alle piazze che saranno oc-
pate dalle truppe francesi in virtù dell'ar-
olo 4 della convenzione presente, e ad
raggio di 100 tese all'intorno delle dette
izze.

ART. 6.

L'amministrazione civile, della giustizia e
riscossione delle imposizioni e contribuzio-
d'ogni specie, resteranno in mano degli
enti di S. M. il Re di Francia. Lo stesso

Digitized by Google

dicasi rapporto alle dogane. Rimarranno e
nel loro stato attuale, e i comandanti de
truppe alleate non porranno nessun ostac
alle disposizioni date dagl' impiegati di qu
amministrazione per antivenire la frode, e
anzi, in caso di bisogno, eglino presteran
loro soccorso ed assistenza.

ART. 7.

Per antivenire qualunque abuso che potr
intaccare il mantenimento de' regolamenti
dogana, gli effetti di vestiario e d' equip
giamento, e gli altri articoli necessarj de
nati per le truppe alleate, non potranno
sere introdotti senza essere muniti d' un c
tificato d' origine, e dopo una comunicazio
da farsi, dagli officiali comandanti dei div
corpi, al generale in capo dell' esercito all
to, il quale ne farà date avviso al gover
francese, che in conseguenza darà gli or
agl' impiegati dell' amministrazione delle d
gane.

ART. 8.

Essendo il servizio della gerdarmeria ri
nosciuto necessario al mantenimento dell'
dine e della tranquillità pubblica, esso co
nuerà ad aver luogo come per lo passato,
paesi occupati dalle truppe alleate.

Digitized by Google

ART. 9.

Le truppe alleate, ad eccezione di quelle che debbono formare l'esercito d'occupazione, sgombreranno il territorio della Francia entro 21 giorni dopo quello della sottoscrizione del trattato principale. I territorj che, a tenore di questo trattato, debbono essere ceduti agli alleati, come pure le piazze di Landau e Sarre-Louis, saranno consegnati dalle autorità e dalle truppe francesi alle truppe alleate entro il termine di dieci giorni, a datare dalla sottoscrizione del trattato.

Le dette piazze saranno consegnate nello stato in cui trovavansi il 20 settembre prossimo passato. D'ambe le parti si nomineranno de' commissarj per verificare il detto stato, e per consegnare e ricevere respettivamente l'artiglieria, le munizioni di guerra, le carte, i modelli e gli archivj appartenenti tanto alle piazze suddette quanto ai diversi distretti ceduti dalla Francia, a tenore del trattato di questo giorno.

Si nomineranno pure de' commissarj per esaminare e verificare lo stato delle piazze occupate tuttora dalle truppe francesi, e che, a tenore dell'art. 5 del trattato principale, debbono essere tenute in deposito dagli alleati per un dato tempo.

Le dette piazze saranno vgualmente rimesse alle truppe alleate entro il termine di dieci giorni, a datare dalla sottoscrizione del trattato.

Si nomineranno de' commissarj, da una parte dal governo francese, dall'altra dal ge-

Digitized by Google

nerale comandante in capo le truppe alleate destinate a rimanere in Francia; finalmente dal generale comandante le truppe alleate che ora trovansi in possesso delle piazze di Avesnes, Landrecies, Maubeuge, Rocroy, Givet, Montmedy, Longwy, Mezieres e Sedan, per verificare lo stato di queste piazze e quello delle munizioni da guerra, delle carte, disegni, modelli ec., ch' esse conterranno, al momento che sarà considerato come quello dell' occupazione in virtù del trattato.

Le Potenze alleate si obbligano, alla fine dell' occupazione temporaria, a rimettere tutte le piazze nominate nell' articolo 5 del trattato principale, nello stato in cui si saranno trovate all' epoca di questa occupazione; salvo i danni prodotti dal tempo, e che il governo francese non avrà riparato colle restaurazioni necessarie.

Fatto a Parigi, il 10 novembre, dell' anno di N. S. 1815.

Articolo addizionale alla convenzione militare.

Le alte parti contraenti essendo convenuto coll' articolo 5.° del trattato di questo giorno, di far occupare durante un certo tempo, da un esercito alleato, alcune posizioni militari in Francia, e desiderando esse di ovviare a tutto ciò che potesse mettere a repentaglio l' ordine e la disciplina che particolarissimamente importa di mantenere nel detto esercito, si è decretato, col presente articolo

Digitized by Google

addizionale, che tutti i disertori di qualunque corpo del detto esercito, che passeranno dalla parte della Francia, saranno arrestati immediatamente dalle autorità francesi e consegnati al comandante più vicino delle truppe alleate, come pure che tutti i disertori delle truppe francesi che passeranno dalla parte delle truppe alleate, saranno immediatamente rimandati al comandante francese più vicino.

Le disposizioni dell' articolo presente s' applicheranno pure ai disertori dell' una e dell' altra parte che avranno abbandonate le loro bandiere avanti la sottoscrizione del trattato; i quali disertori, senza nessun ritardo, saranno restituiti e consegnati ai corpi respettivi cui appartengono.

Il presente articolo addizionale avrà l' eguale forza e valore come se fosse inserito parola per parola nella convenzione militare di questo giorno.

In fede di che i Plenipotenziarj respettivi l'hanno sottoscritto e vi hanno posto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Parigi, il 20 novembre dell' anno del Signore 1815.

Tariffa annessa alla convenzione relativa all' occupazione d' una linea militare in Francia per parte d' un esercito alleato.

I. Viveri, foraggi, alloggio, fuoco.

Porzione ordinaria del soldato.

Due libbre, peso di marco, di pane di mi-

Digitized by Google

stura, od una libbra e due terzi di farina, od una ed un sesto di biscotto; un quarto di libbra di tritello; o tre sesti di riso, e mezza libbra di farina fina di frumento, e di piselli o lenticchie, od una mezza libbra di patate, carote, navoni ed altri vegetabili freschi; mezza libbra di carne fresca, od un quarto di libbra di lardo: un decimo di litro d'acquavite, ed un mezzo litro di vino, od un litro di birra; un trentesimo di libbra di sale.

1.° Nel caso che le truppe fossero alloggiate in casa degli abitanti, avranno esse diritto al fuoco ed ai lumi. Nelle caserme, le legne da fuoco e i lumi delle camere e de' corridoj saranno somministrati secondo le località e conforme al bisogno; lo stesso dicasi per riguardo ai corpi di guardia.

2.° I *surrogati* non si daranno a piacere delle truppe, ma a tenore delle circostanze. Si procurerà di variare le derrate secondo le stagioni, attenendosi per quanto si può ai legumi secchi. Il lardo non si darà che d'accordo comune colla truppa.

3.° La farina, e el pane, non si darà alla truppa che a suo piacere; e vi si aggiungeranno le legne e i forni necessarj per cuocere il pane. Il biscotto non si darà che nel solo caso di marcia e d'urgenza, o per completare la provisione di riserva di dieci giorni di cui le truppe debbono essere provvedute nelle loro *ambulanze*. Questo complemento si darà oltre all'approvigionamento, quotidiano. Del resto, per assicurare l'esattezza dell'approvigionamento, intendesi che, entro i

Digitized by Google

termine di due mesi, si provvederanno i magazzini in modo tale, che, ad eccezione della carne, ci sia continuamento una riserva di viveri e di foraggi per 15 giorni sotto l'ispezione de' guardamagazzini francesi. Le amministrazioni de' corpi d' esercito avranno il diritto d' esaminare questa riserva quando lo crederanno necessario.

4.°. La carne si darà macellata, senza comprendervi le teste, i piedi, i polmoni, i fegati e gli altri intestini. Qualora, col consenso della truppa, si preferisse di dare il bestiame vivo, se ne stabilirà il peso secondo un' equa stima, comprendendovi la testa, il sego e tutto ciò che può essere mangiato. In questo caso la pelle resterà alla truppa.

5.° La stessa tariffa servirà di base in marcia, ed in altre occasioni in cui il soldato avrà i viveri per tappa. In tali casi il soldato riceverà la sua porzione od un equivalente sufficiente, preparato e diviso pe' suoi due pasti, ed alla mattina avrà una parte di pane colla sua porzione d' acquavite.

6.° Le ricevute saranno rilasciate dai reggimenti, dalle compagnie e dai distaccamenti per porzioni e razioni, e saranno rivedute o verificate in ciascun corpo d' esercito da una commissione mista, le cui spese d' ufficio saranno regolate e pagate del governo francese.

7.° Essendo le truppe di parecchi di questi eserciti assuefatte al tabacco da fumare, e non trovandosi i soldati in grado di comperarlo ai prezzi altissimi di Francia, si è convenuto che i reggimenti, le compagnie e i

distaccamenti potranno dimandare, per mese, un mezzo chilogrammo di tabacco per ogni uomo presente, pagando 0,60 per chilogrammo di tabacco della qualità inferiore, ma fresca, che vendesi ne' magazzini. In tale occasione, per evitare ogni contrabbando, si daranno a' reggimenti de' libretti, in cui saranno notate le quantità di tabacco rilasciate.

Porzioni d' Ufficiale.

Due libbre di pane bianco, un quarto di libbra di farina, o surrogato; due libbre di carne, una porzione di liquore di buona qualità, due candele di sego, di 8 alla libbra.

(Ond' evitare varie inconvenienze, è da desiderarsi che questa parte della porzione sia valutata per tutti i corpi d'esercito, in danaro, e ad un prezzo medio per giorno, e ch'essa sia pagata sempre in danaro).

Oltre ciò, una decimaquinta parte di *stero* di legne forti da fuoco, o, secondo le località, di legne dolci, di carbone di terra o torba, secondo le proporzioni stabilite ne' regolamenti francesi.

Nelle province in cui generalmente si consuma del carbone di terra, lo scambio tra legne e carbone si farà tanto per l'officiale che pel soldato, secondo la tariffa di cambiamento degli stessi articoli in uso presso gli eserciti francesi. (Questa parte della porzione si darà sempre in natura, eccettuando il tempo dalle marcie. La razione di estate sarà una metà, e si conterranno sei mesi d' inverno),

Digitized by Google

Le porzioni d'officiali e l'alloggio si daranno come segue: per gli officiali subalterni, una porzione di viveri, una camera di grandezza conveniente, il luogo per uno o per due servitori; pei capitani d'infanteria e di cavalleria e pei capitani in secondo, due porzioni di viveri, due di legne, due camere, il luogo per tre servitori; pei maggiori, tre porzioni di viveri, tre di legne, tre camere, il luogo per tre servitori; pei luogotenenti colonnelli, quattro porzioni di viveri, tre di legne, tre camere, il luogo per quattro servitori; pei colonnelli, cinque porzioni di viveri, tre di legne, tre camere, il luogo per quattro servitori. Se gli officiali di questi tre gradi comandano un reggimento, una porzione di viveri, una camera; una porzione di legne ed un luogo per un servitore di soprappiù. Pei generali maggiori, sette porzioni di viveri, quattro di legne, quattro camere, cinque luoghi pei servitori. Se essi comandano una divisione, o sono addetti allo stato maggiore, hanno in tutto una porzione di più. Pei luogotenenti generali, nove porzioni di viveri, cinque di legne, cinque camere, sette luoghi per servitori. Pei generali di cavalleria o d'infanteria, o comandanti un corpo d'esercito, dodici porzioni di viveri. I generali in capo e comandanti dei corpi avranno alberghi convenienti con legne bastanti.

1.° I servitori avranno la porzione di soldato, ma secondo lo stato effettivo di presenza, e non di più del numero stabilito per ciascun esercito.

Digitized by Google

2.° Gl' impiegati nelle amministrazioni egli officiali di saniità, secondo i loro gradi, saranno parificati in tutto ai militari.

3.° In caso di necessità, soprattutto in marcia, il militare si contenterà d'un numero minore di camere. Nelle caserme, i quartieri saranno regolati secondo le circostanze, e di concerto coi signori comandanti.

Foraggi. — Razione leggera. Avena 5/8 di stajo (*boiseau*) di Parigi; fieno, 10 libbre; paglia, 3 libbre. Razione pesanti, Avena, uno stajo di Parigi; fieno, 10 libbre; paglia, 3 libbre.

1.° Le razioni pesanti si daranno ai cavalli da sella degli officiali, ai cavalli della cavalleria regolare, si pesante che leggera, ai cavalli d'artiglieria che tirano i cannoni e i cassoni che loro appartengono. Tutti gli altri cavalli, come pure quelli de' Cosacchi, avranno la razione leggera, eccetto il caso in cui, secondo i regolamenti particolari d'un esercito, ci fossero ancora degli equipaggi che dovessero ricevere la razione pesante. Nelle marcie o traslocamenti che dureranno più di quattro giorni, tutti i cavalli in marcia avranno la razione pesante.

2.° In caso di necessità, i foraggi potranno essere rimpiazzati, contando sei razioni d'orzo, ed in caso d'estrema carestia, sei di segale, invece d'otto d'avena, ed una mezza razione leggera d'avena per cinque libbre di fieno. Quest'ultimo surrogato potrà essere domandato di diritto dalle truppe la cui razione di fieno è d'ordinario minore di dieci libbre, e quella d'avena è più forte.

Digitized by Google

3.° La paglia sarà somministrata dai magazzini alle scuderie delle piazze, e il letame resterà alla truppa, che lo porterà via essa stessa; ma presso gli abitanti, i quali daranno la paglia secondo la tariffa, essi approfitteranno del letame.

4.° Le scuderie saranno assegnate ai reggimenti ed alle compagnie secondo il numero effettivo de' cavalli, unendovi i lumi e il luogo per la guardia, le bagaglie e i foraggi.

5.° I foraggi, per gli officiali di diversi gradi, saranno rilasciati a ciascuna truppa secondo gli stati della sua organizzazione, come esistevano avanti questa tariffa; e saranno rilasciati a norma di questi prospetti, senza deduzione. Le scuderie per gli officiali saranno assegnate ugualmente, secondo l' effettivo, col luogo per le bagaglie e pei foraggi, ma senza lume. Ad ogni cavallo si darà uno spazio di quattro piedi in larghezza e di otto in lunghezza.

Nota generale. — Le truppe non potranno esigere nulla al di là di questa tariffa, e saranno obbligate a comperare a loro spese gli oggetti che non sono compresi in essa, come sapone, burro, creta, ecc. Le città riateranno a loro spese i corpi di guardia e i casotti per le sentinelle.

II. *Ospitali.*

Gli ospitali in generale saranno amministrati dalle autorità francesi giusta l'ordine stabilito; ma quanto al mantenimento de' malati, sarà obbligo di conformarsi ai regolamenti

Digitized by Google

pubblicati da ciascuno esercito, all'epoca del suo ingresso in Francia. Tutti gli oggetti necessarj compresevi le medicine, saranno somministrati a spese del governo francese. Però non si somministrerà nulla per gli spedali de' reggimenti, tranne il luogo e le porzioni ordinarie che i reggimenti chiederanno come per gli altri militari presenti. Ogni corpo d'esercito delegherà ad ogni ospitale destinato pe' suoi malati i medici e commissarj necessarj per assicurarne il buon trattamento. Non si potrà ricusare d'ammettere que' militari che saranno mandati agli spedali: essi verranno collocati in convenienti distanze.

III. *Mezzi di trasporto.*

Quando i corpi saranno in movimento, il governo francese somministerà i mezzi di trasporto sulla domanda del comandante in capo. Lo stesso dicasi pel trasporto degli ammalati. Si somministreranno altresì tutti i cambj di cavalli occorrenti per le comunicazioni fra le varie parti d'un corpo d'esercito; ma per questo lato si useranno i massimi riguardi. Per rispetto ai convogli d'oggetti militari che arrivano alla truppa da paesi situati fuor della frontiera della Francia, il trasporto non dovrà esser fatto dalle poste del paese che fino al 1°. febbrajo 1816, e soltanto per quantità moderate.

Digitized by Google

IV. *Poste.*

Tutte le lettere concernenti il servizio interno de' corpi e la corrispondenza colle autorità francesi, e che saranno munite del contrassigillo officiale saranno ricevute negli offici di posta ordinari, e trasmesse senza pagamento. Per riguardo alle staffette ed alla corrispondenza particolare de' militari, queste verranno pagate giusta la tassa ordinaria. I corrieri e viaggiatori, militari o no, pagheranno esattamente i cavalli di posta.

V. *Dogane.*

Gli oggetti destinati pel vestiario di queste truppe godranno del libero ingresso mediante certificati validi. I militari che raggiungeranno i corpi o lascieranno la Francia, saranno esenti da ogni pagamento alle dogane per tutto quello che serve al loro proprio uso ed a quello della truppa.

Fatto e firmato a Parigi il 20 novembre dell' anno di N. S. 1815.

II. *Convenzione conchiusa in conformità dell' articolo 4.° del trattato principale, e relativa al pagamento dell' indennizzazioni pecuniarie da farsi dalla Francia alle Potenze alleate.*

Il pagamento a cui si è obbligata la Francia verso le Potenze alleate, a titolo d' indennizzazione, a tenore dell' articolo 4.° del trattato di quest' oggi, verrà eseguito nella

Digitized by Google

forma e nell'epoche determinate negli articoli seguenti.

ART. 1.

La somma di 700 milioni di franchi, che a tanto monta l'indenizzazione suddetta, verrà pagata, di giorno in giorno, per porzioni eguali, nel corso di cinque anni, per mezzo di *boni al presentatore* (bons au porteur) sull'erario reale di Francia, come si dirà più sotto.

ART. 2.

L'erario rimetterà da prima alle Potenze alleate 15 obblighi di 46 milioni e due terzi, formanti la somma totale di 700 milioni di franchi, pagabili il primo al 31 marzo 1816, il secondo al 31 luglio dello stesso anno, e così in seguito di 4 in 4 mesi, nel corso dei cinque anni successivi.

ART. 3.

Questi obblighi non si potranno negoziare; ma saranno cambiati periodicamente contro boni al presentatore negoziabili, compilati nella forma usitata pel servizio ordinario dell'erario reale.

ART. 4.

Nel mese precedente ai quattro entro i quali sarà pagato un obbligo, questo obbligo sa-

Digitized by Google

rà diviso dall'erario di Francia in boni al presentatore pagabili a Parigi per porzioni eguali, dal primo fino all'ultimo giorno dei quattro mesi.

Per tal modo l'obbligo di 46 milioni e due terzi, scadente il 31 marzo 1816, sarà cambiato, nel mese di novembre 1815, contro boni al presentatore pagabili, per porzioni eguali, dal primo dicembre 1815 fino al 31 marzo 1816. L'obbligo di 46 milioni e due terzi scadenti il 31 Luglio 1816, sarà cambiato nel mese di marzo dello stesso anno contro boni al presentatore pagabili, per porzioni eguali, dal primo aprile 1816 fino al 31 luglio dello stesso anno, e così in seguito di quattro in quattro mesi,

ART. 5.

Non sarà rilasciato un solo bono al presentatore per la scadenza d'ogni giorno; ma questa scadenza sarà divisa in più porzioni di 1000, 2m., 5m., 10m. e 20m. franchi, il cui complesso formerà la somma totale del pagamento d'ogni giorno.

ART. 6.

Le Potenze alleate, convinte che è tanto del loro interesse quanto di quello della Francia, che non sia emessa simultaneamente una somma troppo ragguardevole di boni al presentatore, s'accordano in istabilire che non ve ne sarà mai in circolazione per più di 50 milioni di franchi alla volta.

Digitized by Google

ART. 7.

La Francia non pagherà nessun interesse per la proroga di cinque anni che le Potenze alleate le accordano pel pagamento di 700 milioni.

ART. 8.

Il primo gennajo 1816, la Francia rimetterà alle Potenze alleate, a titolo di guarentigia per la regolarità de' pagamenti, una rendita sul gran libro del debito pubblico di Francia della somma di 700 milioni di franchi al capitale di 140 milioni. Questa rendita servirà per supplire, se v' ha luogo, all' insufficienza dell' esazioni del governo francese, ed a mettere, alla fine d' ogni semestre, i pagamenti a livello colle rendenze de' boni al presentatore, come si dirà qui appresso.

ART. 9.

Le rendite saranno iscritte a nome delle persone che verranno indicate dalle Potenze alleate; ma queste persone non potranno essere depositarie delle iscrizioni che nel solo caso previsto al susseguente articolo 11. Le Potenze alleate si riservano inoltre il diritto di far fare le trascrizioni sott' altri nomi quante volte lo crederanno necessario.

ART. 10.

Il deposito di queste iscrizioni sarà sotto la custodia di un cassiere nominato dalle potenze

Digitized by Google

alleato, e di un altro nominato dal governo francese.

ART. 11.

Vi sarà una commissione mista, composta di commissarj alleati e francesi, in numero eguale d'ambe le parti, la quale di sei mesi in sei mesi esaminerà lo stato de' pagamenti, e regolerà il bilancio; i boni dell'erario saldati comproveranno i pagamenti. Quelli che non saranno ancora stati presenti all'erario di di Francia, entreranno nelle determinazioni del bilancio susseguente; e quelli per fine che saranno scaduti, presentati e non pagati, comproveranno l'arretrato e la somma d'iscrizioni da impiegare al prezzo del giorno, per coprire il *deficit*. Si tosto che avrà avuto luogo questa operazione, i boni non pagati saranno restituiti ai commissarj francesi, e la commissione mista darà degli ordini ai cassieri per la consegna della somma così stabilita, e i cassieri saranno autorizzati ed obbligati a rimetterla ai commissarj delle Potenze alleate che ne disporranno secondo che più converrà loro.

ART. 12.

La Francia si obbliga a ristabilire immediatamente nelle mani de' cassieri, una somma d'iscrizioni pari a quella che fosse stata impiegata a norma dell'articolo precedente, in modo che la rendita stipolata all'articolo 8 sia sempre tenuta al completo.

Digitized by Google

ART. 13.

La Francia pagherà un interesse di 5 per cento all'anno dal giorno della scadenza dei boni al presentatore per quelli di questi boni il cui pagamento fosse stato ritardato per fatto della Francia.

ART. 14.

Quando i primi 600 milioni di franchi saranno stati pagati, gli alleati per accelerare la liberazione intiera della Francia, accetteranno, qualora ciò convenga al governo francese, la rendita stipulata nell'art. 8, al corso ch'essa avrà in quell'epoca, fino alla concorrenza della somma dovuta de' 700 milioni. La Francia non dovrà più fornire che la differenza, se vi è luogo.

ART. 15.

Se un tale aggiustamento non convenisse alla Francia, i 100 milioni di franchi de' quali restasse tuttora debitrice, sarebbero pagati, com'è detto agli articoli, 2, 3, 4, e 5, e dopo l'intiero pagamento de' 700 milioni, l'iscrizione stipulata nell'articolo 8 sarebbe rimessa alla Francia.

ART. 16.

Il governo francese si obbliga ad adempire, indipendentemente dall'indennizzazione pecuniaria stipulata colla presente convenzione,

Digitized by Google

tti gl' impegni contratti in forza delle con-
nzioni particolari conchiuse colle varie Po-
nze e coi loro coalleati, relativamente al
estiario ed all' equipaggiamento pei loro eser-
iti, ed a fare emettere e pagare esattamente
boni e mandati provenienti dalle convenzio-
i suddette, in quanto non fossero ancora rea-
zzati all' epoca della segnatura del presente
rattato e dell' attuale convenzione.

Fatto a Parigi il 20 novembre dell' anno di
J. S. 1815.

N. III. *Convenzione conchiusa in conformità dell' rt. 9. del trattato principale, e relativa all' esa-e ed alla liquidazione de' reclami a carico del overno francese.*

Ad oggetto di togliere le difficoltà insorte ull' esecuzione di diversi articoli del trattato li Parigi, del 30 maggio 1814, e notabilmen-e sopra quelli relativi a' reclami de' sudditi elle Potenze alleate, le alte parti contraenti lesiderando di far sì che i loro sudditi godano rontamente de' diritti assicurati loro dai detti rticoli, e nello stesso tempo d' antivenire, per uanto è possibile, ogni contestazione che po-esse insorgere sul senso d' alcune disposizioni el detto trattato, sono convenute degli arti-oli seguenti.

ART. 1.

Essendo il trattato di Parigi, del 30 maggio 814, confermato dall' art. 11 del trattato prin-ipale cui è annessa la presente convenzione, uesta conferma estendesi nominatamente agli

Digitized by Google

articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 e 31 del detto trattato, in quanto che le stipulazioni contenute in questi articoli non sono state cangiate o modificate dall'atto presente e si è convenuto espressamente che le spiegazioni e gli sviluppi che le alte parti contraenti hanno creduto di dare ad esse cogli articoli seguenti, non pregiudicheranno il detto trattato, senza essere specialmente richiamati colla convenzione presente.

ART. 2.

Conformemente a questa disposizione, S. M. Cristianissima promette di far liquidare nelle forme qui sotto indicate, tutte le somme di cui la Francia è debitrice ne' paesi fuori del suo territorio tale quale è costituito col trattato cui è annessa la convenzione, in virtù dell' art. 9. del trattato di Parigi, del 30 maggio 1814, sia ad individui, sia a comuni, sia a stabilimenti particolari le cui rendite non sono a disposizione de' governi.

Questa liquidazione si estenderà specialmente sui reclami seguenti:

1.° Sopra quelli che concernono le somministrazioni e prestazioni d' ogni genere fatte da comuni od individui, ed in generale da ogni altra persona che dai governi, in virtù di contratti o disposizioni comandate dalle autorità amministrative francesi, e che rinchiudono promesse di pagamento, le quali somministrazioni e prestazioni siano state affettuate nei magazzini militari in generale, o per l' approvvigionamento delle città e delle piazze in partico-

Digitized by Google

are, e finalmente agli eserciti francesi, o a
listaccamenti di truppe, od alla gendarmeria,
d alle amministrazioni francesi, od agli spe-
lali militari, e finalmente per un qualunque
iasi pubblico servizio. Queste somministrazio-
ii o prestazioni saranno giustificate colle ri-
evute de' guardamagazzini, degli officiali ci-
ili o militari, dei commissari, agenti o sor-
eglianti, la cui validità sarà riconosciuta dal-
a commissione di liquidazione di cui si trat-
erà all' articolo 5 della presente convenzione.

I prezzi saranno regolati secondo i contratti
gli altri obblighi delle autorità francesi, o
n mancanza di essi, secondo le tariffe de' luo-
hi più vicini a quelli in cui fu fatto il ver-
amento.

2.° Sugli arretrati di soldo e trattamento,
pese di viaggio, gratificazioni ed altre inden-
izzazioni dovute a militari od impiegati dell'
sercito francese, diventati, co' trattati di Pa-
igi, del 30 maggio 1814, e del 20 novembre
815, sudditi di altre Potenze, pel tempo in
ui i detti individui servirono negli eserciti
rancesi, o che furono addetti ad istabilimen-
i che ne dipendevano, come sono gli ospita-
i, le farmacie, i magazzini e simili.

La giustificazione di queste dimande dovrà
arsi producendo gli atti richiesti dalle leggi
dai regolamenti militari.

3.° Sulla restituzione delle spese di mante-
imento de' militari francesi negli ospizj civi-
i che non appartenevano al governo, in quan-
o che il pagamento di un tale mantenimento
arà stato stipulato con obblighi espressi: la
omma di queste spese sarà giustificata dai ver-

Digitized by Google

dereaux certificati dai capi dei detti stabilimenti.

4.° Sulla restituzione de' fondi affidati alle poste delle lettere francesi, che non sono rarivati alla loro destinazione, accettuato il caso di forza maggiore.

5.° Sul saldo de' mandati, de' boni e degli ordini di pagamento, sia sull'erario pubblico di Francia, sia sulla cassa d'ammortizzazione, o loro annessi, come anche de' boni rilasciati in quest' ultima cassa; i quali mandati, boni ed ordini siano stati sottoscritti a favore d' abitanti, di comuni, o di stabilimenti situati nelle provincie che hanno cessato di far parte della Francia, o trovinsi nelle mani dei detti abitanti, comuni ed istabilimenti; senza che, dal canto della Francia, si possa ricusare di pagarli, per la ragione che gli oggetti colla vendita de' quali dovevano essere realizzati i detti boni, mandati od ordini, sono passati sotto un governo straniero.

6° Sui prestiti, fatti dalle autorità francesi civili o militari con promessa di restituzione.

7.° Sulle indennizzazioni accordate per non godimento de' beni demaniali dati in affitto; sopra ogni altra indennizzazione e restituzione per fatto d' affrancamento di beni demaniali, come anche sopra le dieti, gli emolumenti ed onorarj per stima, visita o perizia di fabbriche ed altri oggetti, fatta per ordine e per conto del governo francese, in quante che queste indennizzazioni, restituzioni, diete, emolumenti ed onorarj siano stati riconosciuti essere a cari-

Digitized by Google

co del governo, e legalmente ordinati dalle autorità francesi allora esistenti.

8.° Sul rimborso delle anticipazioni fatte dalle casse comunali, per ordine delle autorità francesi, e con promesse di restituzione.

9.° Sulle indennizzazioni dovute a particolari per presa di terreno, demolizione, distruzione di edifizj, ch' ebbero luogo a tenore degli ordini delle autorità militari francesi per l' ampliazione o per la sicurezza delle piazze forti o delle cittadelle, nel caso in cui debbesi indennizzazione, in virtù della legge 10 luglio 1791, e quando ci sarà stata promessa di pagare, risultante o da una stima contraddittoria, che regoli la somma dell' indennizzazione, o da qualunque altro atto delle autorità francesi.

ART. 3.

I reclami del senato d' Amborgo, concernenti la banca di quella città, formante l' oggetto d' una convenzione particolare fra i commissarj di S. M. Cristianissima e quelli della città d' Amborgo.

ART. 4.

Saranno pure liquidati i reclami che sono presentati da parecchi individui, contro l'esecuzione d' un ordine datato da Nossen, l' 8 maggio 1813, in virtù del quale si è andato al possesso, a loro pregiudizio, di derrate coloniali, una parte della quali essi avevano comprata dal governo francese, ed in virtù

Digitized by Google

del quale sono stati costretti a pagare di nuovo, pei coloni, le tasse e le doppie tasse di dogana, sebbene egli fossero liberati, in tempo utile, da quanto dovevano legalmente. Questi reclami saranno liquidati dai commissarj stabiliti colla convenzione di questo giorno, e la loro somma sarà pagata in iscrizioni sul gran libro del debito pubblico, ad un corso che non potrà essere minore di 75, nella stessa maniera, che si è convenuto colla presente convenzione a riguardo delle malleverie da rimborsare.

ART. 5.

Le alte parti contraenti, secondate dal desiderio di convenire di un modo di liquidazione proprio nello stesso tempo ad abbreviarne il termine, ed a guidare in ciascun caso particolare ad una decisione definitiva, hanno risoluto, nello spiegare le disposizioni dell'art. 20 del trattato del 30 maggio 1814, di stabilire delle commissioni di liquidazione, che occuperannosi in primo luogo dell'esame de' reclami, e delle commissioni d'arbitramento, che ne decideranno nel caso in cui le prime non si fossero potuto accordare.

Il modo che sarà adottato sarà il seguente:

1.° Subito dopo lo scambio delle ratifiche del presente trattato, la Francia e le alte parti contraenti, od interessate a quest'oggetto, nomineranno de' commissarj liquidatori e dei commissarj giudici che risiederanno a Parigi, e che saranno incaricati di regolare e di far eseguire le disposizioni contenute negli articoli 18 e 19 del trattato del 30 maggio 1814,

Digitized by Google

e negli articoli 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, e 24 della presente convenzione.

2.° I commissarj liquidatori saranno nominati da tutte le parti interessate che vorranno delegarne, in quel numero che ciascuna di esse giudicherà conveniente. Saranno essi incaricati di ricevere, esaminare nell' ordine d' un prospetto che sarà stabilito a questo fine, e nel termine più breve, e liquidare, se v' ha luogo, tutti i reclami. Sarà in arbitrio di ciascun commissario di unire in una medesima commissione tutti i commissarj dei differenti governi, onde presentar loro e far da essi esaminare i reclami de' sudditi del proprio governo, o vero di trattar separatamente col governo francese.

3.° I commissarj giudici saranno incaricati di pronunziare definitivamente e in ultima istanza su tutti gli affari che saranno rimessi loro a tenore dell' articolo presente, dai commissarj liquidatori che non avranno potuto andar d' accordo su di essi: Ciascuna delle alte parti contraenti o interessato potrà nominare tanti di questi giudici quanti ne troverà conveniente; ma tutti questi giudici presteranno nelle mani del guardasigilli di Francia, e alla presenza de' ministri delle alte parti contraenti residenti a Parigi, il giuramento di pronunziare senza parzialità alcuna per le parti, a tenore de' principj stabiliti dal trattato del 30 maggio 1814 e dalla presente convenzione.

4.° Sì tosto che i commissarj giudici nominati dalla Francia e da due almeno delle altre

Digitized by Google

parti interessate avranno prestato questo giuramento, tutti questi giudici, presenti a Parigi, s'uniranno sotto la presidenza del decano per età, onde convenire sulla nomina di uno o più cancellieri, e d'uno o più commessi, i quali presteranno giuramento nelle loro mani, come anche per deliberare, se v'è luogo, sovra un regolamento generale risguardante la spedizione degli affari, la tenuta de' registri, ed altri oggetti d'ordine interno.

5.° Una volta che siano così istituiti i commissarj destinati a formare le commissioni d'arbitramento, quanto i commissarj liquidatori non avranno potuto andare d'accordo per riguardo ad un affare, si procederà innanzi ai commissarj giudici, come si dirà in seguito.

6.° Nei casi in cui i reclami fossero della natura di quelli preveduti del trattato di Parigi, o dall'attuale convenzione, e in cui non fosse questione d'altro fuorchè di statuire sulla validità della domanda, o di fissare il quantitativo delle somme reclamate, la commissione d'arbitramento sarà composta di sei commissarj giudici, cioè: tre Francesi e tre persone designate dal governo reclamante. Questi sei giudici estrarranno alla sorte quello di loro che dovrà uscire del numero; e ridotti così a cinque, statuiranno definitivamente sul reclamo loro presentato.

7.° Nei casi in cui si trattasse di sapere se il reclamo contestato può essere annoverato fra quelli preveduti nel trattato di Parigi del 30 maggio 1814 o nella convenzione attuale, la commissione d'arbitramento sarà composta di sei membri, tre dei quali saranno france-

Digitized by Google

si, e tre designati dal governo reclamante. Questi sei giudici decideranno a maggioranza di voti se il reclamo può essere ammesso in liquidazione; in caso che i pareri siano divisi in parti eguali, si soprassederà all'esame dell'affare il quale formerà quindi soggetto d'una negoziazione diplomatica ulteriore fra i governi.

8°. Ogni volta che un affare verrà assoggettato alla decisione di una commissione d'arbitramento, quel governo il cui commissario liquidatore non avrà potuto andar d'accordo col governo francese, designerà tre commissarj giudici, e la Francia ne designerà altrettanti, presi sì gli uni come gli altri fra tutti quelli che avranno prestato o che, prima di procedere, presteranno il giuramento prescritto. Questa scelta verrà comunicata al cancelliere, trasmettendogli il rotolo degli atti. Il cancelliere darà atti di questa designazione e di questo deposito, e iscriverà il reclamo sul registro particolare che sarà stato stabilito per questo uso. Quando sarà giunto il turno d'un reclamo nell'ordine di queste iscrizioni, il cancelliere convocherà i sei commissarj giudici designati.

Se trattasi d'uno de' casi enunciati nel § 6 del presente articolo, i nomi di questi sei commissarj giudici saranno messi in un urna, e l'ultimo che uscirà sarà eliminato di diritto, in guisa che il numero de' giudici sia ridotto a 5. Però sarà in libertà delle parti di riportarsi, qualora ne convengano di comune accordo, ad una commissione di quattro giudici, il cui numero, onde ottenere un numero dispa-

Digitized by Google

ri, sarà ridotto nello stesso modo a tre. Nel caso preveduto dal § 7 del presente articolo, i sei giudici, o i quattro, se le due parti sono convenute in quest' ultimo numero, entrano in discussione senza la preventiva eliminazione d' uno dei loro membri. In ambedue i casi, i commissarj-giudici, convocati a tale effetto, s' occuperanno immediatamente dell' esame del reclamo o del punto di reclamo in quistione, e pronunzieranno a pluralità di voti in ultima istanza.

Il cancelliere assisterà a tutte le sedute e farà le funzioni di segretario. Se la commissione d' arbitramento non ha deciso d' un punto di reclamo, ma bensì d' un reclamo istesso, l' affare terminerà con questa decisione. S' essa ha pronunziato sovra un punto di reclamo, l' affare, nel caso che questo reclamo sia riconosciuto valevole, ritorna alla commissione di liquidazione, affinchè quest' ultima si accordi sull' ammissibilità del reclamo particolare e della fissazione della sua somma, o vero affiinchè lo rimetta di bel nuovo alla commissione d' arbitramento, ridotta al numero di cinque o di tre membri. Emessa la decisione, il cancelliere parteciperà alla commissione di liquidazione ogni sentenza pronunziata, ond' essa la unisca ai suoi processi verbali, essendo che queste sentenze debbono essere riguardate come parte del lavoro della commissione di liquidazione.

Rimane però benìnteso che le commissioni stabilite in forza dell' articolo presente non possono estendere il loro lavoro oltre la liquidazione degli obblighi risultanti dal trattato

Digitized by Google

presente e da quello del 30 maggio 1814.

ART. 6.

Le alte parti contraenti, volendo assicurare il compimento dell'articolo 21 del trattato di Parigi del 30 maggio 1814, e determinare in conseguenza il modo giusta il quale sarà tenuto conto alla Francia di quelli fra i debiti specialmente ipotecati nella loro origine sovra paesi che hanno cessato d' appartenere alla Francia, e incontrati per la loro amministrazione interna, i quali sono stati convertiti in iscrizioni sul gran libro del debito pubblico della Francia, sono convenute che la somma del capitale che ciascuno de' governi di questi respettivi paesi sarà in caso di rimborsare alla Francia, sarà fissata al corso medio del prezzo che avranno avuto le rendite fra il giorno della segnatura dell'attuale convenzione ed il 1.° gennajo 1816. Questo capitale sarà bonificato alla Francia sugli stati che stenderà la commissione stabilita dall'articolo 5 della presente convenzione e ch'essa autenticherà di due in due mesi, dopo di avere verificato i titoli sui quali ha avuto luogo l'iscrizione.

Non si rimborserà alla Francia la somma delle iscrizioni provegnente dai debiti ipotecati sopra degl' immobili alienati dal governo francese, qualunque sia la natura di questi immobili purchè i compratori di quest' immobili abbiano pagato il prezzo fra le mani degli agenti del governo francese, a meno che i detti immobili non trovinsi attualmente (in

Digitized by Google

altra maniera che per via d'acquisto a titolo oneroso, fatto durante l'amministrazione francese) fra le mani, sia de' governi attuali, sia di stabilimenti pubblici, o degli antichi possessori. Il governo francese resta incaricato del pagamento delle rendite di queste iscrizioni.

Il compenso tra quello che sarà dovuto alla Francia dal capo delle iscrizioni, e i pagamenti cui essa si è obbligata colla presente convenzione, non potrà aver luogo che di grado a grado, salvo ciò che si dirà nell'articolo seguente:

ART. 7.

Saranno dedotti da questi rimborsi:

1.° Gl'interessi delle iscrizioni sul gran libro dello Stato, sino all'epoca del 22 dicembre 1813. Ugualmente, gl'interessi che la Francia potrebbe aver pagati posteriormente a quest'epoca, le saranno bonificati dai governi respettivi.

2.° I capitali ed interessi ipotecati sopra immobili alienati dal governo francese, ancorchè i detti capitali non siano stati convertiti in iscrizioni sul gran libro del debito pubblico, senza però che, colla presente stipulazione, sia derogato per nulla alle leggi od agli atti del governo, che pronunziavano delle prescrizioni, delle scadenze ed in virtù di cui i crediti dovevano estinguersi a profitto della Francia per via di confusione o di compenso.

Digitized by Google

ART. 8.

Avendo il governo francese ricusato di riconoscere il reclamo del governo de' Paesi Bassi, relativo al pagamento degl' interessi del debito d' Olanda che non fossero stati saldati pei semestri di marzo e di settembre 1813, si è convenuto di rimettere all' arbitramento d'una commissione particolare la decisione del principio della detta quistione.

Questa commissione sarà composta di sette membri, due de' quali saranno nominati dal governo de' Paesi Bassi e gli altri tre da Stati assolutamente neutrali, o non aventi interesse in questa quistione, come sono la Russia, la Gran Bretagna, la Svezia, la Danimarca ed il regno di Napoli. La scelta di questi ultimi tre commissarj si farà in maniera che un di essi sia designato dal governo francese, l'altro da quello de' Paesi Bassi, ed il terzo dai due commissarj neutri uniti.

Essa radunerassi a Parigi, il 1.° febbrajo 1816. I suoi membri presteranno lo stesso giuramento cui sono tenuti i commissarj giudici che sono istituiti coll' articolo 5 della presente convenzione, e nella stessa maniera.

Sì tosto che la commissione sarà costituita, i commissarj liquidatori delle due potenze le sottometteranno per iscritto gli argomenti, ciascuno a favore della sua opinione, ad oggetto di mettere gli arbitri in grado di decidere quale de' due governi, di quello di Francia o di quello de' Paesi Bassi, sarà tenuto a pagare gl' interessi arretrati suddetti, prendendo per ba-

se la disposizione del trattato di Parigi, de
30 maggio 1814, e se il rimborso che il go
verno de' Paesi Bassi sarà in caso di fare all
Francia delle iscrizioni de' debiti de' paesi uni
ti alla sua corona, e staccati dalla Francia
possa essere esigibile senza deduzione dell
rendite del debito d'Olanda, arretrate sull
scadenze del 1813.

ART. 9.

Si procederà alla liquidazione degl' interes
non pagati dei debiti ipotecati sul territori
de' paesi ceduti alla Francia coi trattati d
Campo Formio e di Luneville, resultante d
prestiti formalmente acconsentiti dagli Sta
de' paesi ceduti, o da spese fatte per l' amm
nistrazione effettiva de' detti paesi.

I commissarj liquidatori dovranno prende
per regola delle loro operazioni, e le disp
sizioni de' trattati di pace, e le leggi e
atti del governo francese, sopra la liquid
zione e l' estrazione de' crediti della natura
quelli di cui si tratta.

ART. 10.

Siccome coll' articolo 23 del trattato del
maggio 1814, si è stipulato che il gover
francese rimborserà le malleverie de' funzi
nari che hanno maneggiato danari pubblic
nei paesi staccati dalla Francia, sei mesi d
po la presentazione de' loro conti, eccettua
il solo caso di malversazione, così resta co
venuto:

Digitized by Google

1.° Che l'obbligo di presentare i loro conti al governo francese non estendesi ai ricevitori comunali: nondimeno, siccome il governo francese è stato interessato per certe porzioni nelle riscossioni di cui i detti contabili erano incaricati e che, per conseguente, esso conserva il suo ricorso contro di essi, in caso di malversazione, così non si presenterà nessun reclamo per restituzione delle loro malleverie senza essere accompagnato da un certificato delle autorità superiori del paese cui appartengono i detti contabili, determinante la somma che sopra verificazione de' loro conti, si sarà riconosciuta doversi al governo francese per la suddetta causa, e che questo dedurrà dalla malleveria, o verificante che nulla debbesi al detto governo, salvo, nell'uno e nell'altro caso, la riduzione di quelli dei *debet* che la Francia si è riservati coll'articolo 24 della convenzione presente.

2. I conti degl'impiegati che amministrarono de' fondi del governo francese e ch'erano tenuti a far ultimare il loro operato dalla corte de' conti, saranno esaminati dal governo francese; di concerto col commissario del governo attuale delle province in cui il contabile fu impiegato. L'esame di ciascun conto si farà nello spazio de' sei mesi che seguiranno immediatamente la sua presentazione; se entro questo spazio, non si sarà data nessuna decisione sopra un conto, il governo francese rinunzia ad ogni regresso contro i contabili. Questa stipulazione non deroga, per riguardo a' contabili, al termine di scadenza fissato coll'articolo 16, ben inteso che

Digitized by Google

nel caso di non presentazione di conti, il governo francese si riserva il diritto di perseguitare i contabili per le vie ordinarie.

3.° Non potendo gl' impiegati esser renduti risponsabili di quanto è accaduto relativamente alle loro casse dopo l' ingresso delle truppe straniere, si è convenuto espressamente che il governo francese non potrà ripetere da essi il danaro che dovevano a quell' epoca, e che non ci sarà che un' evidente malversazione, commessa avanti l' ingresso delle dette truppe, che possa autorizzare il governo francese a ritenere in parte od in tutto la malleveria. In ogni altro caso, sarà questo rimborsato nella maniera enunziata all' articolo 19. paragrafo 2.

ART. II.

Conforme all' articolo 25 del trattato del 30 maggio 1814, i fondi depositati dai comuni e dagli stabilimenti pubblici nelle casse del governo, saranno rimborsati, colla deduzione delle anticipazioni che si saranno fatte loro. I commissarj liquidatori verificheranno le somme de' detti depositi e delle anticipazioni. Non ostante ciò, qualora esistessero delle opposizioni sopra i detti fondi, il rimborso non avrà luogo se non dopo che i tribunali competenti avranno ordinato, o gli oppositori avranno date volontariamente la permissione di levare i sequestri. Il governo francese sarà tenuto a giustificare le dette opposizioni. Intendesi bene che le opposizioni fatte da individui non francesi non

Digitized by Google

autorizzeranno il governo a ritenere i detti depositi.

ART. 12.

I fondi ch' esistevano nella cassa d' agricoltura d' Olanda, e che furono rimessi, a titolo di deposito, nella cassa d' ammortizzazione, in quella di servizio, ed in qualunque altra cassa del governo saranno rimborsati come tutti gli altri depositi, salvi i compensi che le dette casse potessero trovarsi in grado d' imputare sui detti fondi.

ART. 13.

Le commissioni di liquidazione e d' arbitramento stabilite in virtù dell' articolo 5 della presente convenzione, occuperannosi anche della liquidazione degli oggetti riferiti negli articoli 22 al 25 del trattato del 30 maggio 1814, e, per questi oggetti seguiranno lo stesso andamento che per le altre liquidazioni di cui sono incaricati. Il governo francese obbligasi a far rimettere, quattro mesi dopo la sottoscrizione della convenzione presente, ai commissarj liquidatori respettivi, degli Stati e sotto, estesi sui registri dell' erario ed altri di tutte le somme e di tutti i crediti di cui trattasi negli articoli suddetti; e questi Stati saranno confrontati colle ricevute dei reclamanti, per essere in tal maniera verificati.

Digitized by Google

ART. 14.

L'articolo 26 del trattato 30 maggio 1814, che scarica il governo francese, a datare del 1.º gennajo dello stesso anno, dal pagamento d'ogni pensione civile, militare ed ecclesiastica appuntamenti di ritiro e trattamenti di riforma ad ogni individuo che più non trovasi suddito francese, o mantenuto. Per quel che riguarda gli arretrati delle pensioni fino all'epoca sopra determinata, il governo francese obbligasi a verificarle, somministrando degli stati esatti cavati da' registri delle pensioni, i quali saranno confrontati con quelli ch'esistono presso le autorità amministrative locali.

ART. 15.

Essendo insorti de' dubbj sull' articolo 31 della pace del 30 maggio 1814, concernenti la restituzione delle carte de' paesi che hanno cessato di appartenere alla Francia, si è convenuto che tutte le carte de' paesi ceduti, e principalmente quelle che il governo francese ha fatte eseguire, saranno consegnate esattamente, insieme co' rami che loro appartengono, entro il termine di quattro settimane dopo lo scambio delle ratifiche del presente trattato. Lo stesso dicasi degli archivj, delle carte e dei rami che potessero essere stati tolti ne' paesi momentaneamente occupati dai differenti eserciti, come si è stipulato nel paragrafo 2 dell'articolo 71 del detto trattato.

Digitized by Google

ART. 16.

I governi che hanno a fare de' reclami in nome de' loro sudditi, obbligansi a farli presentare alla liquidazione entro il termine d' un anno, a datare dal giorno dello scambio delle ratifiche del presente trattato, passato il qual termine ci sarà scadenza d'ogni diritto, reclamo e ripetizione.

ART. 17.

Ogni due mesi verrà fatto uno stato delle liquidazioni definitivamente stabilite, aggradite o giudicate, indicante il nome di ciascun creditore e la somma per cui debb'essere pagato il suo credito, sia in capitale, sia in interessi arretrati. Le somme da pagarsi in contanti dall'erario reale, sia per capitali, sia per interessi, saranno consegnate ai commissarj liquidatori del governo interessato, contro le loro quietanze ordinate dai liquidatori francesi. Per rispetto ai crediti che, giusta gli articoli 4 e 19 della presente convenzione, debbono essere rimborsati in iscrizioni sul gran libro del debito pubblico, essi saranno inscritti in nome de' commissarj liquidatori de' governi interessati, o di coloro ch'essi designeranno. Queste iscrizioni graviteranno sul fondo di guarentia istituito dall' articolo 20 dell'attuale convenzione e nel modo stipulato all' articolo 21.

Digitized by Google

ART. 18.

Tutti i crediti portanti interesse sia a termine delle leggi, sia a tenore del trattato 30 maggio 1814, continueranno a godere gl'interessi stessi al medesimo livello. I crediti non portanti interesse nè per loro natura nè in forza del trattato suddetto, produrranno un interesse del 4 per 100 a datare dal giorno in cui sarà firmata l'attuale convenzione. Tutti gl'interessi saranno pagati in contanti, e sulla somma del valor nominale del credito. Le stipulazioni relative agl'interessi saranno reciproche tra la Francia e le altre Potenze contraenti.

ART. 19.

Il trattato del 30 marzo 1814, stabilendo le epoche in cui dovevano essere eseguiti i pagamenti, aveva additato tre classi di crediti. Per accostarsi a tale disposizione, fu stabilita colla presente convenzione che verrebbero pure adottate tre classi di rimborsi nel modo seguente, 1.° I depositi giudiziarj e le consegne fatte nella cassa d'ammortizzazione saranno rimborsati in danaro entro 6 mesi a datare dal cambio delle ratifiche nell'attuale convenzione, in quanto però la consegna de' documenti relativi sia stata eseguita entro i primi tre mesi della liquidazione. Gli oggetti pei quali saranno stati consegnati più tardi i relativi documenti, verranno liquidati nei tre mesi susseguenti. 2.° I debiti provegnenti da versamento di cauzioni o da fondi deposti dai co-

Digitized by Google

mani e stabilimenti pubblici nella cassa di servizio, in quella d'ammortizzazione od in altra cassa qualunque del governo francese, saranno rimborsati in iscrizioni sul gran libro del debito pubblico al pari, a condizione però che nel caso in cui il corso della giornata fosse inferiore a 75, il governo francese abbonerà la differenza esistente fra il corso della giornata e il 75. 3.° Gli altri debiti non compresi nei due paragrafi precedenti saranno parimente rimborsati in iscrizioni al pari, colla differenza che il governo francese non guarentisce loro che un corso di 60; ob ligandosi ad abbonare la differenza esistente fra il corso della giornata e il 60.

ART. 20.

Pel 20 gennajo al più tardi verrà iscritto sul gran libro del debito pubblico di Francia, qual fondo di guarentia, un capitale di 3 milioni e 500m. franchi di rendita col godimento del 22 marzo 1816, in nome di 2, 4 ovvero 6 commissarj, per una metà sudditi di S. M. Cristianissima, e per l'altra sudditi delle Potenze alleate, scelti e nominati, cioè uno, due o tre dal governo francese, ed uno, due o tre dalle potenze alleate. Questi commissarj esigeranno le dette rendite di semestre in semestre; ne saranno depositarj senza però poterle trafficare, le impiegheranno ne' fondi pubblici, e ne riceveranno l'interesse accumulato e composto a profitto dei creditori. In caso che i tre milioni e 500m. franchi di rendita fossero insufficienti, verranno rilasciate ai com-

Digitized by Google

missarj suddetti delle iscrizioni per somme maggiori, e fino alla concorrenza di quelle che saranno necessarie per pagare i debiti indicati nella convenzione attuale. Queste iscrizioni addizionali, se v'ha luogo saranno rilasciate con un godimento dell'istessa epoca di quella fissata pei tre milioni e 500m. franchi di rendita stipulati più sopra, e saranno amministrate dai medesimi commissarj e secondo gli stessi principj; in guisa che i crediti che rimarranno da saldarsi verrano pagati coll'istessa proporzione d'interessi accumulati e composti come se il fondo di guarentia fosse stato bastante fino dal principio. Quando saranno stati eseguiti i pagamenti dovuti ai creditori, il soprappiù delle rendite non assegnate, se ve n'ha, come pure la proporzione d'interessi accumulati e composti loro spettanti, verranno rimessi a disposizione del governo francese.

ART. 21.

A misura che gli stati di liquidazione prescritti dall'art. 17 della presente convenzione saranno presentati ai commissarj depositarj delle rendite, questi li vidimeranno affinchè possano essere inscritti immediatamente sul gran libro del debito pubblico, a debito del loro deposito e a credito de' commissarj liquidatori de' governi reclamanti.

ART. 22.

I Sovrani attuali de' paesi che hanno cessato di appartenere alla Francia rinnovano l'impe-

Digitized by Google

gno da essi contratto coll'articolo 21 della pace del 30 maggio 1814, di rendere conto al governo francese a datare del 22 dicembre 1813, di quelli fra i debiti dei detti paesi che furono convertiti in iscrizioni sul gran libro del debito pubblico di Francia. Gli stati di tutti questi debiti saranno compilati e approdati dalle commissioni stabilite dall'articolo 5 dell'attuale convenzione, ben inteso però che il governo francese continuerà a pagare le rendite di questi iscrizioni.

ART. 23.

Gli stessi governi rinnovano l'obbligo di rimborsare ai sudditi francesi servitori de' paesi ceduti, le somme che debbono pagare a titolo di cauzioni, depositi o consegne nei loro erarj respettivi. Questi rimborsi verranno eseguiti nello stesso modo convenuto all'articolo 19 dell'attuale convenzione per riguardo ai sudditi dei detti paesi che hanno fatto dei versamenti di eguale natura.

ART. 24.

E' riservata al governo francese la facoltà di dedurre dalle cauzioni che si è obbligato a rimborsare coll'articolo 22 del trattato 30 maggio 1814, e coll'articolo 10 dell'attuale convenzione, quei debiti de' contabili che per sentenza della corte de' conti emanata prima del 30 maggio 1814 fossero stati dichiarati detentori di danari pubblici. Questa deduzione verrà fatta senza pregiudizio delle azioni che, in

Digitized by Google

caso d'insufficienza delle cauzioni, si potranno intentare contro i detentori per le vie ordinarie e innanzi ai tribunali del paese ove sono domiciliati i detti contabili.

ART. 25.

Ne' paesi ceduti colla pace del 30 maggio 1814 e col presente trattato, i sottoscrittori d' effetti negoziabili a profitto dell' erario reale o della cassa d'ammortizzazione tranne i ricevitori delle contribuzioni dirette, che non gli avessero pagati alla loro scadenza, potranno essere richiesti del rimborso innanzi ai tribunali ordinarj del paese ove sono domiciliati, fuorchè non fossero stati costretti a liberarsi anteriormente al 30 maggio 1814, ovvero, pei paesi ceduti col presente trattato, anteriormente al 20 novembre 1815, nelle mani degli agenti de' nuovi possessori del paese.

ART. 26.

Tutto ciò ch' è stato stabilito nell' attuale convenzione per riguardo al termine entro il quale i creditori della Francia presenteranno i loro reclami alla liquidazione, e per rispetto all' epoche nelle quali saranno compilati gli stati di liquidazione, agl' interessi accordati alle varie classi di crediti, ed al modo con cui saranno pagati, è applicabile parimente anche ai crediti che i Francesi possono reclamare contro i governi de' paesi distaccati dalla Francia.

Digitized by Google

Fatto a Parigi il 20 novembre 1815.

(*Seguono le firme.*)

Articolo Addizionale.

Essendo che la casa de' conti di Bentheim e Steinfurt ha emesso un reclamo contro il governo francese, cioè, in forza di una convenzione del 22 maggio 1804 la somma di 800m. franchi; interessi al 6 per 100 di questa somma, 480m. franchi; per restituzione di contribuzione fondiaria 76,200 franchi; per ispurgo dell' Issel, 30m. franchi; per varie alienazioni e compensi, 634m. franchi; per rendita della contea di Bentheim, da che il governo francese ne prese possesso in poi, 2 milioni e 225m. franchi; formanti in totale 4 milioni e 247200 franchi; così si è convenuto, in via di transazione, che il governo francese pagherà alla detta casa per ogni e qualunque reclamo; 1.° la somma di 800m. franchi in contanti, pagabili per dodicesime parti, di mese in mese, a cominciare del 1 gennajo 1816; 2.° quella di 510m. franchi in iscrizioni sul gran libro del debito pubblico, al pari, guarentendole, il corso di 75, od abbonando la differenza esistente fra il corso della giornata ed il 75. Queste iscrizioni saranno rilasciate da ora al 1 gennajo e col godimento del 22 marzo 1816. Mediante il pagamento di questa somma di un milione e 310m. franchi la casa de' conti di Bentheim e Stenfurt rinunzia a chiedere o ripetere checchessia dal governo francese per qualun-

Digitized by Google

que causa o titolo, essendo che la detta rinunzia è fatta in via di transazione.

Fatto a Parigi il 20 novembre 1813.

(*Seguono le firme.*)

IV. *Convenzione conchiusa in conformità dell' art. 9.° del trattato principale, e relativa all' esame ed alla liquidazione de' reclami de' sudditi di S. M. Britannica verso il governo Francese.*

ART. 1.

I sudditi di S. M. britannica, aventi de' crediti verso il governo francese, i quali, in contravvenzione all'art. 2 del trattato di commercio del 1786, e dopo il 1 gennajo 1793, furono colpiti, a questo riguardo, dagli effetti della confisca e del sequestro decretato in Francia, saranno conforme all'art. 4 addizionale del trattato di Parigi del 1814, tanto essi quanto i loro eredi ed aventi causa con essi sudditi di S. M. britannica indennizzati e pagati, dopo che i loro crediti saranno stati riconosciuti legittimi, e che ne sarà stata stabilita la somma, secondo le forme e sotto le condizioni stipulate come segue:

ART. 2.

I sudditi di S. M. britannica, possessori di rendite perpetue sul governo francese, ed i quali, dopo il 1 gennajo 1793, furono colpiti, a questo riguardo, dagli effetti della confisca e del sequestro decretati in Francia, saranno,

Digitized by Google

tanto essi quanto i loro eredi od aventi causa con essi sudditi di S. M. britannica, iscritti sul gran libro del debito consolidato di Francia per quella stessa somma di rendite di cui lovevano prima delle leggi e de' decreti di sequestro o di confisca suddetti.

Nel caso che gli editti costitutivi delle rendite summenzionate avessero aggiunte condizioni utili o circostanze favorevoli, ne sarà enuto conto ai creditori ed applicherassi alle omme della rendita da inscriversi un aumento ondato sopra un' equa valutazione de' detti antaggi.

Le iscrizioni novelle saranno date col godinento del 22 marzo 1816.

Dalle disposizioni su menzionate sono eccetuati que' sudditi di S. M. britannica i quali, icevendo le loro rendite al terzo, dopo il 20 ettembre 1797, si sottoposero da sè medesimi lle leggi esistenti su questa materia.

ART. 3.

Saranno pure iscritti sul gran libro del debito vitalizio di Francia que' sudditi di S. M. ritannica, e loro eredi ed aventi causa, sudditi di S. M. britannica, possessori di rendite italizie sul governo francese, avanti i decreti che ne ordinarono la confisca ed il sequestro, per la stessa somma di reddito vitalizio i cui godevano nel 1793. Sono eccettuati que' udditi di S. M. britannica i quali fecero innovazione, ricevendo le loro rendite al terzo, sottomettendosi per tal modo da sè medesini alle leggi esistenti su questa materia.

Digitized by Google

Le iscrizioni novelle saranno date col godimento del 22 marzo 1816.

Avanti che queste nuove iscrizioni possono essere rilasciate, i reclamanti saranno tenuti a produrre de' certificati secondo le forme prescritte, i quali facciano constare che le persone su cui furono intestate le loro rendite vitalizie sono tuttora in vita. Per riguardo a que' sudditi di S. M. britannica le cui rendite vitalizie erano intestate sovra persone defunte, saranno essi tenuti a produrre degli estratti mortuarj secondo le forme prescritte, i quali facciano constare l'epoca della morte, e, in questo caso, le rendite saranno pagate fino all' epoche suddetto.

ART. 4.

Gli arretrati liquidati e riconosciuti delle rendite vitalizie e perpetue che saranno dovuti fino al 22 marzo prossimo incluso, salvo i casi d'eccezioni specificati agli articoli 2 e 3, saranno iscritti sul gran libro del debito pubblico di Francia, al prezzo che risulterà dal termine medio fra il pari ed il corso della piazza nel giorno della sottoscrizione del trattato presente: le inscrizioni saranno rilasciate col godimento del 22 marzo 1816 inclusivamente.

ART. 5.

Per regolare la somma principale che sarà dovuta relativamente alle proprietà immobili che appartenevano a sudditi di S. M. B, a' loro eredi od aventi causa con essi, egualmente sud-

Digitized by Google

diti di S. M. B., e che furono sequestrate, confiscate e vendute, si procederà come segue:

I detti sudditi di S. M. B. dovranno produrre, 1.° l'atto d'acquisto verificante ch'essi erano proprietarj; 2.° gli atti comprovanti il fatto del sequestro e della confisca sopra la loro testa, o su quella de' loro antecessori, o che hanno ceduto loro i loro diritti, sudditi di S. M. B. In mancanza però di prove scritte, attese le circostanze in cui ebbero luogo i sequestri e le confische, e quelle che sopraggiunsero dopo, si ammetteranno tutte quelle altre prove che i commissarj di liquidazione, di cui si parlerà in seguito, crederanno bastanti per rimpiazzarle.

Il governo francese obbligherassi inoltre ad agevolare in ogni modo la produzione dei titoli e delle prove che servono a verificare i reclami cui si riporta l'articolo presente; e i commissarj saranno autorizzati a fare tutte le ricerche ch'eglino crederanno necessarie per giungere alla cognizione ed ottenere la produzione di questi titoli e prove. Potranno eglino in caso di bisogno, interrogare sotto giuramento gl'impiegati degli uffici che si troveranno in istato d'indicarli o di lasciarli. Il valore delle dette proprietà immobili sarà determinato e stabilito sulla consegna dell'estratto della matrice de' ruoli della contribuzione fondiaria per l'anno 1791, e sul piede di 20 volte la rendita menzionata ne' detti ruoli.

Se le matrici non esistessero più, e che gli estratti non potessero esser rilasciati, i reclamanti potranno essere autorizzati a somministrare quelle altre prove che saranno accettate

Digitized by Google

dalla commissione di liquidazione menzionata negli articoli seguenti.

Il capitale, per tal modo liquidato e riconosciuto, sarà iscritto sul gran libro del debito pubblico di Francia allo stesso prezzo che si è fissato nell'articolo 4 per l'iscrizione degli arretrati delle rendite, e le iscrizioni saranno rilasciate col godimento del 22 marzo prossimo incluso.

Gli arretrati dovuti sul detto capitale, dopo l'epoca del sequestro, saranno calcolati in ragione del 4 per 100 all'anno senza deduzione, e la somma totale di questi arretrati sino al 22 marzo prossimo esclusivamente, sarà iscritta sul gran libro del debito pubblico di Francia, al prezzo sommenzionato e col godimento del 22 marzo prossimo inclusivamente.

ART. 6.

Per regolare la somma principale del pari che gli arretrati che saranno dovuti a que' sudditi di S. M. B. le cui proprietà nobili in Francia furono confiscate, sequestrate e vendute, od a' loro eredi od aventi causa, sudditi di S. M. B. si procederà come segue:

I reclamanti dovranno produrre: 1.° il processo verbale d'inventario degli effetti mobili, presi o sequestrati: 2.° il processo verbale di vendita de' detti effetti, od in mancanza di prove scritte, quelle altre prove che i commissarj respettivi delle due potenze crederanno sufficienti per rimpiazzarle. A tenore del principio stabilito nell'articolo precedente, il governo francese obbligasi, a questo riguardo,

Digitized by Google

a dare, le stesse facilitazioni, e i commissarj sono autorizzati alle stesse ricerche ed agli uguali andamenti che si sono stabiliti per le proprietà immobili nell'articolo precedente.

Per tal maniera si determinerà la somma dei crediti provenienti dalle confische e vendite de' mobili, avendo però riguardo all'epoche in cui era in corso la carta monetata, ed all'aumento fittizio di prezzo che n'è risultato.

Il capitale liquidato e riconosciuto sarà iscritto sul gran libro del debito pubblico di Francia, allo stesso livello stabilito degli articoli precedenti, e le iscrizioni saranno rilasciate col godimento del 22 marzo prossimo inclusivamente.

Gli arretrati liquidati e riconosciuti dovuti sul detto capitale, dopo l'epoca in cui il reclamante fu privato del godimento della proprietà mobile, saranno calcolati in ragione del 3 per 100 all'anno senza deduzione, e la somma totale de' detti arretrati sino al 22 marzo prossimo esclusivamente, sarà iscritta sul gran libro del debito pubblico di Francia, al livello summenzionato, e col godimento del 22 marzo prossimo inclusivamente.

Non si ammetteranno alla liquidazione ed a' pagamenti menzionati nel presente articolo, i vascelli, le navi, i carichi ed altri effetti mobili che saranno stati predati e confiscati, sia a profitto della Francia, sia a quello de' sudditi di S. M. Cristianissima, in conseguenza delle leggi della guerra e delle leggi proibitive.

Digitized by Google

ART. 7.

I crediti de' sudditi di S. M. B., provegnenti da differenti prestiti fatti al governo francese, o da ipoteche sopra beni sequestrati, presi o venduti dal detto governo, od ogni altro credito non compreso negli articoli precedenti e che fosse ammissibile a termine dell' articolo 4 addizionale del trattato di Parigi del 1814 e della presente convenzione, saranno liquidati e stabiliti seguendo, relativamente a ciascuno d' essi, le maniere d' ammissione, di verificazione e di liquidazione che saranno relative alle loro nature, e che saranno precisate e fissate dalla commissione mista di cui si parlerà negli articoli seguenti, a tenore de' principj menzionati agli articoli superiori.

Questi crediti per tal modo liquidati saranno pagati in iscrizioni sul gran libro al livello summenzionato, e le iscrizioni saranno rilasciate col godimento del 22 marzo prossimo inclusivamente.

Nel caso in cui gli editti costitutivi delle rendite menzionate avessero assicurato ai creditori il rimborso de' capitali, ed altre condizioni utili o sorti favorevoli, se ne terrà conto ai creditori, come si è specificato all' articolo 2.

ART. 8.

La somma delle iscrizioni spettante a ciascun creditore pei suoi crediti liquidati e riconosciuti, sarà divisa dai commissarj depositarj in cinque porzioni eguali, la prima delle quali sarà rilasciata subito dopo fatta la liqui-

Digitized by Google

dazione, la seconda tre mesi dopo, e così di seguito per le altre, di tre in tre mesi.

Non ostante a ciò, i creditori riscoteranno gl' interessi dei loro crediti totali liquidati e riconosciuti, a datare dal 22 marzo inclusivamente, sì tosto che i reclami respettivi saranno stati riconosciuti ed ammessi.

ART. 9.

S' inscriverà come fondo di guarentia, sul gran libro del debito pubblico di Francia, un capitale di 3,500,000 franchi di rendita, col godimento del 22 marzo 1816, in nome di due o di quattro commissarj, metà inglesi, metà francesi, scelti da' loro governi respettivi. Questi commissarj riceveranno le dette rendite, a datare del 22 marzo 1816, di semestre in semestre, eglino ne saranno depositarj, senza potere negoziarle, ed inoltre saranno tenuti a metterne la somma nei fondi pubblici, ed a riscuoterne l'interesse accumulato e composto a profitto de' creditori.

Nel caso che i tre milioni e cinquecentomila franchi di rendita fossero insufficienti, si rilascieranno ai detti commissarj delle iscrizioni per somme più forti, e fino alla concorrenza di quelle che saranno necessarie per pagare tutti i debiti menzionati nell' atto presente. Queste iscrizioni addizionali, se avranno luogo, saranno rilasciate col godimento delle stesse epoche de' 3,500m. franchi sopra stipulati, ed amministrate da' commissarj secondo i medesimi principj; in modo che i crediti che rimarranno da saldare saranno saldati colla stessa proporzione d' interesse accumula-

Digitized by Google

to e composto come se il fondo di guarentia fosse stato sufficiente sin dal principio; e, quando si saranno fatti tutti i pagamenti dovuti a' creditori, il soprappiù delle rendite non assegnate, colla proporzione d'interesse, accumulato e composto che apparterrà loro, sarà restituito, essendoci luogo, alla disposizione del governo francese.

ART. 10.

Di mano in mano che saranno finite le liquidazioni e che si saranno riconosciuti i crediti, con distinzione delle somme rappresentanti i valori capitali e delle somme provegnenti dagli arretrari od interessi, la commissione di liquidazione di cui si parlerà agli articoli seguenti, rilascierà a' creditori riconosciuti due certificati per valere inscrizione, con godimento del 22 marzo 1816 inclusivamente, uno de' certificati relativo al capitale del credito e l'altro agli arretrati od interessi liquidati sino al 22 mazo 1816 esclusivamente.

ART. 11.

I suddetti certificati saranno rimessi a' commissarj depositarj dalle rendite che li vidimeranno, a fine d'essere iscritti immediatamente sul gran libro del debito pubblico di Francia, al debito del loro deposito, ed al credito de' nuovi creditori accresciuti ed aventi i detti certificati, avendo cura di distinguere le rendite perpetue dalle vitalizie, e i detti creditori saranno autorizzati, fin dal giorno della liquidazione definitiva de' loro crediti, a rice-

Digitized by Google

vere, dalla parte de' detti commissarj, le rendite loro dovute, insieme cogl' interessi accumulati o composti, essendoci luogo, a loro profitto, e con una porzione del capitale che sarà stato pagato a tenore di quanto si è stabilito negli articoli precedenti.

ART. 12.

Sarà accordato un nuovo ritardo, dopo la sottoscrizione della presente convenzione, ai sudditi di S. M. B., aventi pretensioni sul governo francese, per oggetti specificati nell'atto presente, al effetto di fare i loro reclami e di produrre i loro titoli. Questo ritardo sarà, di tre mesi pei creditori residenti in Europa, di sei mesi per quelli che trovansi nelle colonie occidentali, e di dodici mesi per quelli che risiedono alle Indie orientali, od in altri paesi ugualmente rimoti.

Dopo quest' epoche, i detti sudditi di S. M. B. non potranno più essere ammessi alla presente liquidazione.

ART. 13.

Ad effetto di procedere alle liquidazioni e riconoscenze dei crediti menzionati negli articoli precedenti, si formerà una commissione composta di due francesi e di due inglesi, che saranno designati e nominati da' respettivi loro governi.

Questi commissarj, dopo d'aver riconosciuti ed ammessi i titoli, procederanno, secondo le basi indicate, alla riconoscenza, liquida-

Digitized by Google

zione e fissazione della somma che saranno dovute a ciascun creditore a misura che questi crediti saranno stati riconosciuti e stabiliti, e rilasceranno ai creditori i due certificati menzionati all' articolo 10, uno pel capitale e l'altro per l' interesse.

ART. 14.

Nello stesso tempo si nominerà una commissione di secondi arbitri, composta di quattro membri, due de' quali saranno nominati dal governo britannico e due dal governo francese. Se vi sarà bisogno di chiamare i secondi arbitri per definire la disparità d' opinione, i quattro nomi de' secondi arbitri francesi ed inglesi saranno posti in urna; e quello il cui nome uscirà, sarà il secondo arbitro dell' affare speciale sopra cui ci sarà stata disparità d' opinione. Ciascuno de' commissarj liquidatori prenderà pel suo turno nell' urna di biglietto che designerà il secondo arbitro. Si stenderà un processo verbale di questa spedizione, e questo processo verbale sarà unito a quello che si sarà firmato per la liquidazione e fissazione di questo credito speciale. Sopraggiungendo una vacanza, sia nella commissione di liquidazione, sia in quella de' secondi arbitri, il governo che dovrà provvedere alla nomina d' un altro membro, procederà a farla senza ritardo, affinchè le due commissioni siano sempre complete per quanto sarà possibile.

Se uno de' commissarj liquidatori sarà assente, durante la sua assenza, egli sarà rimpiazzato da uno de' secondi arbitri della stessa na-

Digitized by Google

zione, e siccome in questo caso, non rimarrebbe che uno solo secondo arbitro della detta nazione, così i due secondi arbitri dell'altra saranno ugualmente ridotti ad un solo a sorte.

E se uno de' secondi arbitri fosse nel caso di assentarsi, avrà luogo l'uguale operazione per ridurre ad un solo i due secondi arbitri dell'altra nazione. Generalmente debbesi intendere che, per ovviare ad ogni ritardo nell'operazione, la liquidazione e l'aggiudicazione non saranno sospese, purchè trovisi presente ed in attività un commissario ed un secondo arbitro di ciascuna nazione, conservato in qualunque cosa il principio della parità fra commissarj e i secondi arbitri delle due nazioni, e quello di ristabilirla al bisogno per mezzo della sorte. Nel caso che l'una o l'altra delle potenze contraenti dovesse procedere alla nomina di nuovi commissarj liquidatori, depositarj o secondi arbitri, i detti commissarj saranno tenuti, prima di procedere, a prestare il giuramento, nelle forme che sono indicate nell'articolo seguente.

ART. 15.

I commissarj liquidatori, i commissarj depositarj ed i secondi arbitri presteranno ad un tempo medesimo giuramento, nelle mani del sig. Bardasigilli di Francia ed alla presenza dell'Ambasciatore di S. M. B., di bene e fedelmente procedere, di non avere alcuna preferenza pel creditore nè pel debitore, e di agire in tutti i loro atti, a seconda delle stipulazioni

Digitized by Google

del trattato di Parigi del 30 maggio 1814, dei trattati e delle convenzioni colla Francia firmati in quest'oggi, e singolarmente a secondi delle stipulazioni tenute nell'atto presente. I commissarj liquidatori, come anche i secondi arbitri saranno autorizzati, ogni volta che lo stimeranno necessario, a chiamare testimonj e ad interrogarli, sotto la fede del giuramento, nelle forme prescritte, su tutti i punti relativi ai varj reclami formanti il soggetto di questa convenzione.

ART. 16.

Dopo che i 3,500 m. franchi di rendite mentovati nell'articolo 9 saranno stati inscritti in nome de' commissarj, depositarj, e sopra la prima domanda del governo francese, S. M. B. darà gli ordini necessarj per effettuare la retrocessione delle colonie francesi, tal quale fu stipulata col trattato di Parigi del 30 maggio 1814, compresevi la Martinica e la Guadalupa, che furono occupate dopo quell'epoca dalle forze britanniche. L'inscrizione mentovata più sopra avrà luogo da oggi al 1.° gennajo prossimo al più tardi.

ART. 17.

I prigionieri di guerra, ufficiali e soldati di terra e di mare, o di qualsisia qualità, fatti nel corso delle ostilità or ora cessate, verranno d'ambe le parti rimandati ai loro paesi rispettivi, sotto le stesse condizioni che leggonsi nella convenzione del 20 aprile, e del tra-

Digitized by Google

tato del 30 maggio 1814, ed il governo britannico rinunzia ad ogni somma o diritto qualunque che potesse competergli per tutto il soprappiù del mantenimento de' prigionieri suddetti, ma sempre sotto la condizione specificata nell' articolo 4 addizionale del trattato di Parigi del 30 maggio 1814.

Fatto a Parigi il 20 novembre l' anno di grazia 1815.

Seguono le firme

Articolo Addizionale.

I reclami dei sudditi di S. M. B. fondati sulla decisione di S. M. Cristianissima riguardo alle merci inglesi introdotte in Bordò a tenore della tariffa delle dogane pubblicata in quella città di S. A. R. monsignore duca d' Angoulême, il 24 marzo 1814, saranno liquidati e pagati giusta i principj e lo scopo indicati nella detta decisione di S. M. Cristianissima. La commissione creata coll'articolo 13 della convenzione d' oggi è incaricata di procedere immediatamente alla liquidazione del detto credito ed alla fissazione dell' epoche del pagamento in danaro effettivo. La decisione emanata dai commissarj verrà eseguita immediatamente secondo la sua forma e tenore. Il presente articolo addizionale avrà la stessa forza e valo-

Digitized by Google

re, come se fosse inserito parola per parola nella convenzione di quest' oggi relativa all' esame ed alla liquidazione de' reclami de' sudditi di S. M. B. verso il governo francese. In fede di che, i plenipotenziarj respettivi lo hanno firmato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Parigi il 20 novembre dell' anno di grazia 1815.

(*Seguono le firme.*)

Digitized by Google

Vienna, 14 dicembre.

TRATTATO

FRA

L'AUSTRIA, L'INGHILTERRA, LA PRUSSIA

E

LA RUSSIA

conchiuso a Parigi il 20 Novembre 1815.

In nome della Santissima ed indivisibile Trinità.

Essendosi felicemente conseguito lo scopo dell'alleanza conchiusa in Vienna nel giorno 25 marzo 1815, mediante il ristabilimento di quell'ordine delle cose in Francia, che momentaneamente fu rovesciato dall'ultimo attentato di Napoleone Bonaparte, le LL. MM. l'imperatore d'Austria ecc., l'imperatore di tutte le Russie, il Re dei Regni uniti d'Inghilterra e d'Irlanda, e il Re di Prussia riflettendo che la tranquillità dell'Europa sta in relazione essenziale coll'ordine di cose dipendente dalla consolidata conservazione dell'autorità regia e della carta costituzionale, e determinate di ado-

Digitized by Google

perare tutti i loro mezzi, onde nuovamente turbato non venga il riposo pubblico, oggetto e voto dell'umanità, e scopo costante di tutti i loro sforzi; animate in oltre dal desiderio di rassodare più strettamente i vincoli che pel promiscuo interesse dei loro popoli annodarono fra di loro, determinarono di dare alle massime consacrate coi trattati di Chaumont, 1.° marzo 1814, e di Vienna 25 marzo 1815 l'applicazione corrispondente allo stato delle circostanze presenti, e di stabilire in antecedenza con un trattato solenne quei principj ch' esse si propongono di seguire, per assicurare l'Europa contro i pericoli che potessero ancor minacciarla. A tal fine per l'esame, conclusione e sottoscrizione d'un tal trattato le alte parti contraenti nominarono: S. M. l'imperatore d'Austria, ecc. il Principe di Metternich ecc. ecc. ed il barone di Wessenberg ecc.; e S. M. l'Imperatore di Russia ecc., il Principe Rasumowsky ecc. ecc. ed il conte di Capo d'Istria ecc.; i quali dopo il cambio delle rispettive loro plenipotenze, trovate in buona e valida forma, sono convenuti come segue:

ART. 1.

Le alte potenze contraenti si promettono reciprocamente di mantenere fermo ed efficace il trattato oggi conchiuso con S. M. Cristianissima, e di portar la massima cura, affinchè le condizioni di quel trattato: come anche quelle delle convenzioni speciali ad esso relative vengano esattamente e fedelmente eseguite in tutta la loro estensione.

Digitized by Google

ART. 2.

Siccome poi le alte parti contraenti impegnate si sono nella guerra ultimamente terminata a solo oggetto di mantenere illese le disposizioni stabilite nell' anno scorso per la sicurezza e prosperità dell' Europa; così riguardarono esse opportuno di rinnovare coll' atto presente le anzidette disposizioni, e confermarle come vicendevolmente obbligatorie, colla riserva di quei cangiamenti che riportati si trovano nel trattato oggi firmato coi plenipotenziarj di S. M. Cristianissima, e quelle disposizioni anzi in ispecialità, con cui Napoleone Bonaparte e la sua famiglia esclusi vengono, in forza del trattato 11 aprile 1814, dalla suprema autorità in Francia: determinazione che le potenze contraenti si obligano coll' atto presente di mantenere ferma con piena forza, e se il bisogno le esigesse anche con tutta la loro possanza. E siccome quelle massime rivoluzionarie, che occasionarono l' ultima facinorosa usurpazione, lacerano anche al presente sotto altro aspetto la Francia, e potrebbero quindi minacciare anche la tranquillità degli altri Stati; così le alte potenze contraenti riconoscono solennemente il loro dovere di vigilare in circostanze tali con raddoppiata premura sulla tranquillità e prosperità dei loro popoli, e s' impegnano pel caso che un sì funesto avvenimento dovesse nuovamente scoppiare, di concertarsi fra di loro e con S. M. Cristianissima sopra i mezzi ch' esse riputeranno necessarj per la sicurezza dei loro proprj Stati e della tranquillità universale d' Europa.

Digitized by Google

ART. 3.

Essendo le alte parti contraenti convenute con S. M. Cristianissima di tener occupata la Francia con un esercito di truppe alleate sovra una linea di posizioni militari per un numero d'anni determinato, loro intenzione fu quindi d'assicurare l'effetto delle condizioni stabilite nel primo e secondo punto del trattato presente, per quanto ciò può dipendere dal loro potere, e disposte sempre di adoperare ogni più salutare misura intesa a garantire la tranquillità dell'Europa, mediante la manutenzione dell'ordine delle cose ora introdotte in Francia, s'impegnano esse, nel caso che il sopra mentovato esercito venisse dalla Francia attaccato, o minacciato d'essere attaccato, come anche nel caso in cui le potenze necessitate fossero di dichiararsi contro la Francia in istato di guerra, per mantenere ferma l'una o l'altra delle anz'indicate condizioni, ovvero per assicurare e difendere i grandi interessi ai quali esse riferiscono, senza indugio ed in conformità ai patti del trattato di Chaumont, e specialmente degli articoli 7 e 8 di quel trattato di mettere in piedi, ciascuna il pieno suo contingente di 60,000 uomini, o quella parte del contingente, che, secondo l'esigenza delle circostanze, vorranno esse mettere in attività, come sopra più di quella forza armata che attualmente esse lasciano in Francia.

ART. 4.

Che se mai la forza armata patteggiata nell'

Digitized by Google

articolo precedente fosse sventuratamente insufficiente a tal uopo, le alte parti contraenti passeranno immediatamente a concertarsi sopra il numero delle truppe supplementarie che ciascuna deve somministrare per la difesa della causa comune, e si tengono per impegnate, in caso di necessità, impiegare tutte unite le loro forze, per condurre la guerra ad un rapido e felice termine; riservandosi esse di più fra di loro, relativamente alla pace, ch' esse di comune concerto sarebbero per concludere in allora, di prendere delle disposizioni tali, che proprie siano per procurare all' Europa una guarentigia sufficiente contro il ritorno d' una eguale disavventura.

ART. 5.

Convenute essendo le alte potenze contraenti concordemente sopra le disposizioni contenute negli articoli precedenti in guarentigia del pieno effetto degli obblighi loro durante la temporaria occupazione, dichiarano esse inoltre, che anche dopo il termine di una tale misura, abbiano a conservarsi nondimeno le medesime forze nell' intiero loro rigore per l' ulteriore adempimento delle misure stesse che furono considerate per necessarie per la manutenzione delle condizioni comprese nel 1.° e 2.° articolo dell' atto presente.

ART. 6.

Per assicurare e facilitare l' esecuzione del trattato presente e rassodare le intime relazio-

Digitized by Google

ni che attualmente uniscono i quattro Sovrani per l'umana felicità, sono convenuté le alte potenze contraenti di rinnovare in certe epoche determinate la convocazione di certe assemblee, ove o sotto la direzione immediata dei Sovrani stessi, ovvero sotto quella dei respettivi loro ministri, agitar si dovranno i grandi promiscui interessi, ed esaminare quelle misure che potranno essere riguardate in ognuna di quelle epoche come le più salutari per la tranquillità e prosperità dei popoli, e per la conservazione della pace in Europa.

ART. 7.

Il trattato presente sarà ratificato, e le ratifiche saranno cambiate entro due mesi, ed anche più presto potendo.

In fede di che i respettivi plenipotenziarj hanno firmato e sigillato il presente con le proprie armi.

Fatto in Parigi il 20 novembre dell'anno di salute 1815.

Sottoscritti,

Principe Metternich.
Barone Wessenberg.
Principe Rasumonsky.
Conte Capo d'Istria.

Digitized by Google

TRATTATO

FRA LA GRAN BRETAGNA E LA RUSSIA

RELATIVO ALLE ISOLE JONIE

conchiuso a Parigi il 6 novembre 1815.

In nome della Santissima ed indivisibile Trinità.

S. M. il Re della Gran Bretagna, S. M. l' Imperatore d' Austria, Re d' Ungheria e di Boemia, S. M. l' Imperatore di tutte le Russie, animati dal desiderio di proseguire le trattative che vennero aggiornate al congresso di Vienna, col disegno di stabilire la sorte delle Sette-Isole-Joniche ed assicurare l' indipendenza, la libertà e la prosperità de' loro abitanti, ed affinchè tanto questi quanto la loro costituzione sieno protetti immediatamente da una delle grandi Potenze europee, sono convenuti di stabilire tutto ciò che si riferisce a quest' oggetto in un documento speciale, il quale sia appoggiato tanto sui diritti che risultano dal trattato di Parigi del 30 maggio 1814, quanto sulle dichiarazioni pubblicate dalla Gran Bretagna allorquando le armi inglesi liberarono le Isole di Corfù, Cerigo, Zante, Cefalonia, Santa Maura, Itaca a Paxo. Questo trattato debbesi reputare come se formasse parte integrante dell' atto generale del congresso conchiuso a Vienna il 9 giugno

Digitized by Google

1815. Le alte parti contraenti nominarono alla conclusione e sottoscrizione del medesimo i seguenti plenipotenziarj:

Il Re della Gran Bretagna, l'onorevolissimo Roberto Stewart Visconte Castlereagh, ecc., l'illustrissimo e nobilissimo Lord Arturo Duca, Marchese e Conte Wellington, ecc., e S. M. l'Imperatore di Russia, il Principe Andrea di Rasumowsky, ecc., ed il Conte Giovanni Capo d'Istria, ecc., i quali dopo il cambio delle loro plenipotenze trovate valide e nella forma conveniente, sono convenuti ne' seguenti articoli:

ART. 1.

Le Isole di Corfù, di Cefalonia, di Zante, di Santa Maura, d'Itaca, di Cerigo e di Paxo colle loro dipendenze come sono indicate nel trattato di S. M. l'Imperatore di Russia e la Porta Ottomana il 21 marzo 1800, devono costituire, sotto la denominazione di *Stati Uniti delle Isole Joniche*, uno Stato solo, libero ed indipendente.

ART. 2.

Questo Stato vien posto sotto alla protezione immediata ed esclusiva di S. M. il Re della Gran Bretagna, suoi eredi e discendenti. In virtù di ciò le alte potenze contraenti rinunziano a tutti i diritti e pretensioni speciali che avessero potuto avere per riguardo a questo Stato, e garantiscono formalmente nel-

Digitized by Google

lo stesso tempo tutte le determinazioni del presente trattato.

ART. 3.

Gli Stati Uniti delle Isole Joniche regoleranno, coll'assenso della potenza protettrice, la loro organizzazione interna; e, onde procurare a tutta le parti di questa organizzazione la occorrente stabilità ed efficacia, Sua Maestà Britannica prenderà una cura speciale per ciò che risguarda la legislazione ed amministrazione generale di questi Stati, S. M. vi nominerà un Lord commissario supremo ch'avrà la sua sede in questi Stati, e sarà munito del conveniente potere ed autorità.

ART. 4.

Onde mandare ad effetto al più presto possibile le determinazioni degli articoli precedenti e stabilire la nuova organizzazione politica, il Lord commissario supremo della potenza protettrice indicherà le forme, giusta le quali un'assemblea legislativa sia convocata; egli dirigerà le sue operazioni affinchè sia steso il nuovo atto della costituzione, che sarà sottomessa alla ratifica di S. M. il Re della Gran Bretagna. Fino al momento in cui quest'atto sia conchiuso, le varie Isole Joniche manterranno le loro presenti costituzioni, e la sola M. S. Britannica vi può introdurre cangiamenti.

Digitized by Google

ART. 5.

Ad oggetto d'assicurare senza restrizione agli abitanti degli Stati Uniti delle Isole Joniche i vantaggi resultanti dall'alta protezione sotto cui sono posti gli Stati suddetti, come anche per l'esercizio de' diritti inerenti alla detta protezione, S. M. B. avrà il diritto d'occupare le fortezze e le piazze de' detti Stati, e di tenervi guernigione. Le forze militari de' detti Stati Uniti saranno pure sotto gli ordini del comandante in capo delle truppe di S. M. B.

ART. 6.

S. M. B. acconsente che una convenzione particolare tra il governo de' detti Stati Uniti regoli, conseguentemente alle rendite di questi Stati, tutto ciò che può essere relativo alla conservazione delle fortezze già esistenti, come anche alla sussistenza ed al soldo delle guernigioni inglesi ed al numero d'uomini di cui saranno composte in tempo di pace. La stessa convenzione stabilirà ugualmente i rapporti che debbono esistere fra la detta forza armata ed il governo Jonico.

ART. 7.

La bandiera di commercio degli Stati Uniti delle Isole Joniche sarà riconosciuta da tutte le Potenze contraenti come bandiera d'uno

Digitized by Google

Stato libero ed indipendente. Essa avrà i colori e le armi che aveva nel 1807, come qualunque altra che S. M. B. crederà conveniente accordarle, come contrassegno della protezione sotto cui sono posti i detti Stati Jonici; e per appoggiare con maggior efficacia questa protezione, tutti i porti e tutte le rade de' detti Stati sono dichiarati colle presenti, sotto il rapporto de' diritti onorarj e militari, far parte della giurisdizione Britannica. Il commercio fra gli Stati Uniti Jonici e i dominj di S. M. I. R. ed A. godrà de' medesimi vantaggi e delle stesse facilitazioni di quelle della Gran Bretagna co' detti Stati Uniti. Non saranno accreditari presso gli Stati Uniti dell' Isole Joniche che gli agenti di commercio o consoli, incaricati unicamente di mantenere le relazioni commerciali e sottomessi ai regolamenti cui gli agenti di commercio o consoli sono sottomessi negli altri Stati indipendenti.

ART. 8.

Tutte le Potenze che hanno firmato il trattato di Parigi del 13 maggio 1814, e l' atto del congresso di Vienna del 9 giugno 1815 come anche S. M. il Re delle due Sicilie e la Porta Ottomana, saranno invitati ad accedere alla presente convenzione.

In fede di che i plenipotenziarj respettivi l' hanno firmato, e vi hanno posto il sigillo delle loro armi.

Digitized by Google

Fatto a Parigi il 5 novembre 1815, l'anno di Nostro Signore 1815.

Sottoscritti

Castlereagh.
Wellington.
Il Principe Razumowski.
Il conte Capo d'Istria.

Digitized by Google

DISCORSO

DEL

DUCA DI RICHELIEU

FATTO ALLA CAMERA

DEI PARI DI FRANCIA

li 25 novembre 1815.

Digitized by Google

Digitized by Google

DISCORSO

PRONUNZIATO

DEL DUCA DI RICHELIEU

Ministro degli affari esteri, e Presidente del consiglio dei Ministri davanti alla Camera de' Pari di Francia in occasione che fu alla detta Camera comunicato il trattato conchiuso colle potenze alleate:

Signori,

IL Re ci ha incaricati di comunicare alla Camera l' atto annunziato da tanto tempo, aspettato con sì viva impazienza, e mercè di cui, dopo otto mesi di disordini, di timori e di calamità senza fine che spaventarono l'Eu-

Digitized by Google

ropa e desolarono la Francia, è difinitivamente stabilito il sistema delle nostre relazioni politiche cogli Stati e co' Sovrani stranieri. Vi leggo ora, o Signori quest' atto.

(Qui il ministro legge il trattato principale conchiuso a Parigi il 20 novembre tra le Potenze alleate e la Francia, e quindi prosegue in questi termini:)

„ Tali sono le stipulazioni a cui i ministri del Re non hanno creduto di poter più a lungo ricusare di sottoscrivere. Gli obblighi che la Francia ha così contratti, sono come una conseguenza inevitabile delle straordinarie circostanze in cui, per la fatalità degli avvenimenti, ella trovasi oggidì collocata. In una situazione differente e in altri tempi noi non avremmo presentato alla Camera che uno di quegli atti, la cui serie generalmente uniforme compone il corpo storico del diritto pubblico delle nazioni; noi ci avremmo fatto un dovere di discuterne tutti gli articoli, e ci sarebbe piaciuto di spiegarvene tutti i motivi: ma non è così della transazione che abbiamo a presentarvi: essa si risente, e debbe necessariamente risentirsi della situazione in cui ciascuna delle parti si trova respettivamente

Digitized by Google

collocata, come pure degl' interessi e delle considerazioni che risultano da uno stato di cose inudito nella storia, unico nella sua natura, e che tale debb' essere nelle sue conseguenze.

Dopo 25 anni di turbolenze, di sforzi disordinati che, in una serie non interrotta d'invasioni, di conquiste e di distruzioni continuamente rinnovate, compromisero indistintamente l'esistenza politica e minacciarono per fino l'organizzazione sociale di tutti gli Stati, la ristaurazione della monarchia legittima di Francia era stata il preludio della pace del mondo: la nostra indipendenza, il nostro territorio, la nostra considerazione al di fuori, e le nostre risorse reali, non avevano sofferto alcuna importante alterazione. I Sovrani dell'Europa andavano lieti della felice riconciliazione che aveva ristabilito, tra la Francia e le altre nazioni, quella conformità di principj, quella reciprocità di massime e di viste, divenute, per un fortunato accordo, il pegno più sicuro della tranquillità e prosperità di tutti.

L'opera della pubblica felicità s'avanzava ogni giorno verso il suo perfezionamento, allorchè una terribile crisi venne ad un colpo a sospenderne ed arrestarne i progressi.

Un esercito quasi intiero, staccato dal suo

Digitized by Google

sovrano legittimo che, solo, aveva il diritto di disporne; separato dalla perfidia di alcuni capi e da un traviamento senza esempio, dalla nazione nel cui seno era stato formato; un esercito il cui coraggio s' impiegava ad imporre un usurpatore alla Francia, ed all' Europa un oppressore, provocò la lotta che doveva attirare e su di essa e sovra di noi tutti i disastri e tutte le calamità che le tennero dietro.

Il Re, come sovrano, e la Francia come Stato, non cessarono d' opporsi a questo colpevole movimento; ma per una combinazione per avventura senza esempio, intanto che la fazione militare non riconoscea la voce dell' uno, e tradiva i sentimenti dell' altra ambedue erano riservati a soffrire e dagli sforzi dell' attacco e da quelli della resistenza, e da luminosi successi e dai prodigiosi rovesci che caratterizzarono questa breve e memorabile campagna.

Tali sono gli avvenimenti che sottrassero in certo modo il destino attuale dello Stato dall' azione del suo governo; egli è stato obbligato di venire ad accomodamento non solo colle pretensioni, ma ben anche co' timori che questa fatale ribellione ha inspirato all' Europa; e, non potendo non riconoscere nè con rabbi-

Digitized by Google

lanciare l' incontrastabile superiorità che domandava sagrifizj dolorosi, ma pure in gran parte temporarj, esso non ha potuto vedere in questi sagrifizj che un mezzo d'arrivare a quel periodo di speranza a cui aspira la Francia intiera, e che le permetterà finalmente di godere in pace e con sicurezza de' suoi vantaggi permanenti.

Lungi da noi, o Signori, l' imprudente pensiero di formare per il presente o di gettare nell' avvenire i germi d' un impolitico e pericoloso malcontento! Egli è da questa Camera, ove la benefica scelta del Re, e il suo illuminato discernimento unirono tutto quanto, nelle classi più elevate dello Stato, gli parve più idoneo a rappresentare la saggezza, la dignità, la maturità del carattere nazionale; egli è, dico, da questa assemblea che conviene far sentire alla Francia rigide verità, e che non le possono essere rivelate in una circostanza più solenne.

La Francia nudrì, per un mezzo secolo, il desiderio, legittimo nel suo principio non meno che nel suo oggetto, di veder riformati gli abusi che s' erano andati successivamente introducendo nel sistema della sua politica interna. Questa riforma che voti convenien-

Digitized by Google

me me espressi cominciavano ad ottenere da un Governo saggio e paterno, e il quale di per se stesso andava su questo punto incontro all' illuminata opinione del pubblico; questa riforma, facile pel Governo, era impossibile a numerose unioni, in cui il desiderio del bene non può sempre essere temperato dalla prudenza; in cui tentativi azzardati percorrono troppo sovente al passo lento e sicuro dell' esperienza: e quindi ostacoli e sciagurate diffidenze che dovevano produrre, come di fatto produssero, odj, resistenze, funesti risentimenti. L' indebolimento, la rovina del potere, l'obblio della religione, il disprezzo delle leggi, la dissoluzione de' legami sociali, furono in Francia l' immediata conseguenza di questa presontuosa impresa. Un generale allarme si sparse subito al di fuori; e questo, come ognuno doveva aspettarsi, provocò guerre senza termine e senza misura. La Francia esposta agli attacchi di tutte le nazioni, ispiegò una energia straordinaria; tutti gli Stati ebbero a soffrire da' suoi sforzi: essa portò quasi per tutto le sue armi vittoriose. Ma, è uopo il dirlo, ovunque ella vinse, eccitò timori, provocò vendette, accese risentimenti che solo il tempo, una grande moderazione, una

Digitized by Google

perseverante e invariabile prudenza potranno giugnere a calmare.

Voi foste testimonj dell' esplosione di questi risentimenti allorchè alla seconda apparizione dell' uomo fatale alla Francia, ch' era pervenuto a farsi una possanza, che egli credeva indistruttibile, del terrore che i principj rivoluzionarj e il coraggio degli eserciti francesi avevano sparso per ogni dove; allorchè, dico, l' Europa, a questa terribile apparizione, potè temere di vedersi ancora una volta soggiocata da soldati ch' erano, strascinati dal medesimo prestigio, e che sembravano animati dal medesimo entusiasmo, un comune istinto di preservazione quasi istantaneamente concentrò sul medesimo oggetto tutti i timori, tutti gli odj, tutti gl' interessi de' popoli sbigottiti. La politica dimenticò le sue rivalità, tutti i prodotti dell' agricoltura, del commercio, tutte le proprietà furono offerte in sagrificio, tutte le età, ambo i sessi, tutte le classi della popolazione furono sospinte dal medesimo impulso, e più d' un milione di soldati precipitossi sulle nostre frontiere.

Senza dubbio un tale apparecchio di forze non era necessario per abbattere una fazione ch' era ben lungi, come si pensava al di fuori, d' essere secondata in Francia dal voto nazio-

Digitized by Google

male, dall' assenso della pubblica opinione, e ci è pur troppo permesso di dire alle nazioni straniere ch' esse furono in errore sulla vera misura delle forze che avevano a combattere, e che, nello stesso tempo che la fazione faceva scoppiare tutti i suoi furori, il popolo francese era unito co' suoi voti al suo legittimo sovrano; ma i suoi sforzi furono repressi dalla perversità di coloro che lo tradirono; e siccome gli uomini generosi che, da tutti i punti della monarchia, preparavano la rovina del potere usurpato, non poterono incominciare i loro movimenti prima di quelli degli eserciti alleati; nè operare colla medesima prontezza e colla medesima efficacia, essi considerarono la caduta del tiranno come l' effetto immediato della loro vittoria, e la Francia, per questa combinazione di sfortunate circostanze, si vede così esposta a rispondere di tutti i sagrifizj, delle perdite e dei danni sofferti, benchè esser possono il risultato d' un allarme esagerato.

L' estremo rigore di questo principio avrebbe potuto esser temperato nella sua applicazione dall' equità e dalla magnanimità de' Sovrani; ma esistono delle considerazioni che hanno potuto obbligare la loro determinazione, e ch' è indispensabile di conoscere.

I Sovrani influiscono sul destino de' popoli

Digitized by Google

coll' esercizio del loro potere; e i popoli, a vicenda, influiscono sui consigli de' Sovrani mediante la possente azione dell' opinione: quest' azione acquista nuova forza allorchè l' opinione d' un popolo è corroborata dall' accordo di parecchie altre, ed allo chè è divenuta, per la natura degli avvenimenti, una delle cause più efficaci de' loro trionfi: dove la ricordanza di violente condotte, di vivi timori, di mali lungamente sofferti e spesso rinnovati, venga ad unirsi all' esaltazione del successo, allora i Sovrani medesimi sono come involontariamente strascinati in determinazioni che ripugnano a' loro sentimenti personali: e senza dubbio a loro malgrado, queste determinazioni si risentono delle medesime passioni che la loro generosità personale riprova.

Ho creduto, o signori, di far precedere queste osservazioni alla comunicazione delle due convenzioni accessorie al trattato, di cui mi rimane di farvi la lettura. I carichi che ci sono stati imposti, sono pesanti, e le diffidenze che ci si mostrano, sono tali da affliggerci; ma riflettete, o signori, alla funesta impressione che far dovette sull' Europa atterrita e irritata la sciagurata catastrofe di cui è stata vittima pur anzi la Francia, e ancor più alla facilità con cui i sediziosi pervennero a trion-

fare della loro patria; riflettete che i tempi in cui abbiamo la disgrazia di vivere, succedono immediatamente ad un epoca funesta, in cui, per venticinque anni, il rispetto dovuto alle alleanze, agl' impegni della pace, la fedeltà alle promesse, la buona fede, la lealtà, queste basi altrevolte sì riverite della sicurezza degli Stati, furono rovesciate da' loro fondamenti: osservate che la violenza abituale, e, per così dire, sistematica, di tutte le regole morali della politica, è come inerente al principio medesimo delle rivoluzioni; principio terribile e funesto, di cui venne fatta in Francia e con tanto strepito una professione sgraziatamente così recente: pensate finalmente che queste infrazioni così moltiplicate di tutto ciò che ci ha di più sacro fra gli uomini, fecero a vicenda la sciagura di tutti i popoli, e che il più grande de' nostri mali è quello d' essere ancora, ad onta delle nostre disgrazie e ad onta dell' utile lezioni che trarre ne volete, un oggetto di diffidenza e di timore per tutti quelli sui quali esercitammo de' diritti, cui la fortuna ha dato loro la facoltà d' esercitare alla lor volta sopra di noi.

Forzato a sottomettersi ai mali che la Provvidenza ci manda, rivolgiamo i nostri sguardi verso il Re che il Cielo ne ha renduto, noi

Digitized by Google

partecipiamo al suo dolore; imitiamo anche la sua nobile e commovente rassegnazione, Egli è personalmente l'oggetto della confidenza e della venerazione de'popoli e dei Re; la sua magnanima costanza ha conquistato per noi l'amicizia de'sovrani; quest'amicizia, quando sia ajutata dalla nostra prudenza, dalla nostra moderazione, e dalla nostra fedeltà in adempiere gli obblighi contratti, conquisterà per noi la confidenza e l'affezione di tutti i popoli.

Noi abbiamo abbastanza ambita, abbiamo abbastanza ottenuta la funesta gloria che s'acquista col coraggio degli eserciti e co'sanguinosi trofei delle loro vittorie: ci resta una gloria migliore d'acquistare; forziamo i popoli ad onta de'mali che fece loro l'usurpatore, ad affliggersi di quelli ch'eglino fanno a noi; forziamoli a fidarci di noi, a ben conoscerci, a riconciliarsi francamente e per sempre con noi.

Ora vi leggerò, o signori, le due convenzioni accessorie, l'una delle quali regola il pagamento delle somme annuali che debbono compiere il saldo dell'indennizzazione stipulata nell'articolo 4.° del trattato principale, e l'altra determina la forma e il modo dell'esecuzione dell'articolo 5.° relativo al mante-

Digitized by Google

timento temporario d'un esercito estero sulle nostre frontiere.

(*Qui il ministro legge le convenzioni, poscia continua come segue:*)

Dopo lunghe e sostenute discussioni, in cui ci erano state fatte domande ancor maggiori che vennero finalmente ritirate, quelle che vi sono comunicate oggi, ci furono presentate come un *ultimatum*, e le più urgenti e più imperiose considerazioni c'imposero la legge di sottoscriverle.

Queste domande sono certamente la parte più grave, più dura e più dolorosa delle stipulazioni, che avemmo a discutere; e basta il sapere ch'esse furono proposte a dei Francesi, perchè si debba conchiudere che la necessità, e la necessità più indispensabile, può sola determinarli a sottoscriverle. Ma se, ad esempio del Re che ascoltammo, o signori, all'apertura della vostra sessione, con quell'accento di franchezza e di bontà che sono i tratti più notabili del suo nobile carattere, esprimervi il profondo dolore onde le penurie

il suo cuore; se dico, ci può esser permesso di render conto innanzi a voi, ed al cospetto dell' Europa, delle impressioni che provammo, dirò che giunti a questo periodo della negoziazione più spinosa che abbia giammai esercitato lo zelo e sperimentata la devozione de' servitori d' un Re sfortunato, dopo avere esausti tutti i mezzi di discussione e di resistenza che suggerir poteva la ragione e quella provvida politica che, sì nella prospera, come nell' avversa fortuna, dovrebb' essere la norma costante della condotta de' gabinetti; vedendo dall' una parte nelle disposizioni de' ministri delle Potenze una determinazione invariabilmente stabilita; e vedendo dall' altra parte, che la crisi attuale metteva continuamente in azione su tutta la Francia il principio d' un' oppressione, d' un depauperamento, d' un' irritazione, e finalmente una serie di devastazioni che sembravano accrescersi ogni giorno e prender nuove forze, abbiamo giudicato che, dove lasciassimo prolungare indefinitamente una simile crisi, ci andava della sorte della Francia, della sorte medesima di quelli che c' imporsero così grandi sagrifizj, e fors' anche del destino dell' ordine sociale in Europa.

Digitized by Google

Ed egli è alla vista di tanti pericoli che, sacrificando, senza esitare, tutte le nostre ripugnanze, abbiamo accettato, in nome del Re, in nome della patria, le condizioni che vi sono presentate. „

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Prezzo di detto volume gr. 30.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google